



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Giovanni Natali	Primo referendario
Nunzio Mario Tritto	Referendario, <i>relatore</i>
Daniela Piacente	Referendario
Lucia Minervini	Referendario
Antonio Arnò	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sui rendiconti di gestione del Comune di Carpignano Salentino (LE) relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021;

udito il relatore, referendario dott. Nunzio Mario Tritto, nella camera di consiglio del 29 giugno 2023, convocata con ordinanza n. 12/2023.

Premesso in

FATTO

1. L'organo di revisione del Comune di Carpignano Salentino (LE) ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo per la Puglia le relazioni sui rendiconti 2019, 2020 e 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 266/2005, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti rispettivamente con deliberazioni n. 9 del 28.05.2020, n. 7 del 12.04.2021 e n. 10 dell'08.07.2022.

2. Con nota prot. Cdc n. 1408 del 2 marzo 2023 (indirizzata al sindaco dell'ente e, per conoscenza, all'organo di revisione) è stata svolta attività istruttoria finalizzata ad ottenere chiarimenti su taluni aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento.

3. A fronte della richiesta di proroga dei termini trasmessa dall'ente e acquisita al prot. Cdc n. 2349 del 24.04.2023, il Comune di Carpignano Salentino (LE) ha fornito riscontro alle suddette richieste istruttorie con nota acquisita al prot. Cdc n. 2406 del 2 maggio 2023. La medesima nota, corredata da vari allegati, è stata inoltrata tramite il Servizio *Online* - Con.Te. (Contabilità territoriale) e acquisita in pari data al prot. Cdc n. 2405.

4. Sulla base dei questionari e delle relazioni dell'organo di revisione ai rendiconti 2019, 2020 e 2021 nonché alla luce delle risposte pervenute, corredate dalla relativa documentazione, il Collegio evidenzia le criticità che si ritengono non superate e che, segnatamente, attengono ai seguenti profili:

1. tardiva approvazione dei rendiconti;
2. non trasparente contabilizzazione del recupero del disavanzo;
3. non dimostrata presenza di programmi definiti alla base dell'esigibilità della spesa in conto capitale, con conseguente incertezza in ordine alla corretta determinazione del corrispondente fondo pluriennale vincolato;
4. non motivata delimitazione delle entrate da considerare ai fini del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente rischio di sottostima dello stesso;
5. criticità relative al fondo contenzioso;
6. criticità relative al fondo cassa ed alla mancata ricostituzione dei vincoli entro la fine dell'esercizio;
7. non ottimale capacità di riscossione delle entrate proprie, specie in conto residui;
8. non adeguata capacità di smaltimento dei residui attivi e passivi;
9. ritardo nei tempi di pagamento;
10. mancato rispetto di alcuni parametri di deficitarietà strutturale;
11. omessa costituzione del fondo per il salario accessorio e mancata stipulazione del contratto decentrato integrativo;

12. non trasparente contabilizzazione dei vincoli connessi ai fondi Covid-19.

Considerato in

DIRITTO

1. La funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti è stata estesa a tutti gli enti territoriali dall'art. 7, comma 7 della legge 05.06.2003, n. 131 (*«Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»*), ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Successivamente, in punto di controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale, l'art. 1, commi da 166 a 172, della l. 23.12.2005, n. 266 (*«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006»*) ha attribuito alla Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci anche attraverso i revisori dei conti, nei confronti dei quali vengono emanate apposite linee guida (art. 1, comma 167 della l. n. 266/2005). Le richiamate disposizioni hanno pertanto esteso a tutto il territorio nazionale i controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e degli equilibri della finanza pubblica, configurando un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale.

2. Inoltre, l'art. 148-bis del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 (*«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»*, T.U.E.L.), introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10.10.2012, n. 174 (*«Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213), ha rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, in esito ai quali – in caso di mancato adeguamento dell'ente locale alle pronunce di accertamento di irregolarità contabili o di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica – è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (comma 3).

3. La Corte costituzionale (sentenze n. 60 del 2013, n. 39 e n. 40 del 2014, n. 115 del 2020) ha chiarito che il suddetto controllo – ascrivibile alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità, di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa – è *«finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (ex plurimis, sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006). Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento (sentenze n. 267 del 2006; analogamente, anche le sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011 e n. 179 del 2007). Ne consegue che tale controllo si pone in una prospettiva non più statica – come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità – ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006)»*.

4. Qualora le irregolarità accertate non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia *ex art. 148-bis*, comma 3 del T.U.E.L., la natura anche collaborativa del controllo intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti (art. 7, comma 7 della legge n. 131/2003) consente alle stesse di segnalare agli enti irregolarità meno gravi, al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria; l'ente interessato è tenuto a porre in essere interventi idonei per addivenire al superamento delle criticità segnalate dalla Corte dei conti.

5. Si evidenzia altresì che l'esame della Sezione in relazione ai rendiconti di gestione del Comune di Carpignano Salentino (LE) relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021 è limitato ai profili di criticità e/o irregolarità di seguito segnalati, sicché l'assenza di specifici rilievi su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva dei medesimi.

1. Tardiva approvazione del rendiconto

Dall'esame dei questionari compilati dal Comune di Carpignano Salentino (LE) con riferimento agli esercizi 2019, 2020 e 2021, è emersa - rispetto ai termini di legge - la tardiva approvazione dei relativi rendiconti di gestione, avvenuta, rispettivamente, con deliberazioni consiliari n. 12 del 22.07.2020, n. 17 del 10.07.2021 e n. 12 del 20.06.2022.

In fase istruttoria, è stato chiesto all'ente di chiarire le ragioni dei plurimi e ripetuti ritardi, nonché di precisare se l'Amministrazione - nelle more delle relative approvazioni - avesse effettuato assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9, comma 1-*quinques* del d.l. n. 113/2016¹.

Con nota del 02.05.2023 il Comune di Carpignano Salentino (LE), asserendo l'avvenuta approvazione nei termini - da parte della Giunta comunale - delle deliberazioni di adozione degli schemi di rendiconto relativi agli esercizi 2019 e 2021, a cui sono seguiti gli adempimenti connessi alla procedura di approvazione da parte dell'organo consiliare che ne hanno determinato lo slittamento oltre i termini di legge, ha precisato che:

- *«Il ritardo è dipeso dal carico di lavoro sproporzionato rispetto al personale in organico, dal contingente accavallamento di importanti scadenze che hanno causato ritardo delle operazioni per la loro approvazione e non da ultimo, dalla emergenza Covid-19 che hanno visto coinvolte le amministrazioni in attività straordinarie di protezione civile e sociale e che hanno comportato un minore impegno verso gli adempimenti meramente burocratici»;*
- *«L'ente nelle more dell'adozione dei documenti e di adempimenti per i quali era prevista la sanzione del divieto di assunzioni [a] qualsiasi titolo o forma, ha rispettato il divieto, pertanto non ha proceduto ad effettuare nei periodi di inadempimento assunzioni di personale di nessun tipo».*

¹ Art. 9, comma 1-*quinques* del d.l. n. 113/2016: «In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto[...]».

Il Collegio, prendendo atto di quanto rappresentato dall'ente, conferma la criticità in parola - peraltro già rilevata nella deliberazione n. 95/2020/PRSP con riferimento a precedenti esercizi (2016, 2017 e 2018) - evidenziando come l'approvazione tardiva del rendiconto costituisca un *vulnus* al corretto e regolare ciclo di bilancio, attesa la stretta correlazione esistente tra le poste del bilancio di previsione e i fatti contabili riportati nel rendiconto dell'esercizio precedente.

Sul punto si richiama quanto statuito, ad esempio, dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR, secondo cui *«la necessità del rispetto di tutti i termini di legge per l'intero procedimento del ciclo di bilancio è ineludibile e va ribadita con riferimento ai termini per l'approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce obiettivo prioritario nell'ottica della verifica della regolarità della gestione. La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni di bilancio in corso di gestione»*.

Inoltre, sulla base della formulazione dell'art. 161, comma 4 del T.U.E.L., in caso di mancato invio delle risultanze contabili alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, entro il termine di trenta giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno.

Il Collegio, pertanto, nel ribadire la gravità della reiterata condotta posta in essere dal Comune di Carpignano Salentino (LE) e nel ricordare le sanzioni conseguenti al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, invita l'ente ad adottare, per il futuro, misure organizzative che consentano il relativo assolvimento entro i termini perentori stabiliti dal legislatore.

2. Risultato di amministrazione

2.1 Il Comune di Carpignano Salentino (LE) ha approvato i risultati di amministrazione del periodo 2016-2021 come risulta dalla seguente tabella, ricostruita

sulla base delle risultanze presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e nei rendiconti approvati.

Comune di Carpignano Salentino (LE)	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021
Fondo cassa al 1° gennaio		34.317,45	141.942,05	2.302.272,98	2.164.671,72	2.052.691,55
Riscossioni	4.926.126,34	4.391.010,89	5.508.567,77	2.750.425,89	7.046.061,58	6.817.147,06
Pagamenti	4.891.808,89	4.283.386,29	3.348.236,84	2.888.027,15	7.158.041,75	7.553.643,42
Saldo di cassa al 31 dicembre	34.317,45	141.942,05	2.302.272,98	2.164.671,72	2.052.691,55	1.316.195,19
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	34.317,45	141.942,05	2.302.272,98	2.164.671,72	2.052.691,55	1.316.195,19
Residui attivi	4.724.151,40	4.278.388,28	1.574.372,06	2.302.753,29	2.299.080,66	3.948.020,07
Residui passivi	4.601.533,76	4.224.054,26	3.823.963,94	4.231.297,26	3.990.844,10	3.546.861,88
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	50.337,23	7.340,08	3.991,48	55.980,31	96.538,07	322.786,35
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00	785.872,37
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	106.597,86	188.935,99	- 6.010,38	180.147,44	264.390,04	608.694,66
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre						
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	58.198,18	88.837,75	266.445,97	325.268,52	406.294,22	584.982,81
Fondo anticipazioni liquidità d.l. 35/2013 e rifinanziamenti	-	-	-	-	-	-
Fondo perdite società partecipate	-	-	-	-	-	-
Fondo contenzioso	-	-	-	-	-	-
Altri accantonamenti	-	16.165,00	501.970,04	330.582,13	171.619,63	179.045,77
Totale parte accantonata	58.198,18	105.002,75	768.416,01	655.850,65	577.913,85	764.028,58
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-	-	52.864,70	52.864,70	100.236,15	137.481,55
Vincoli derivanti da trasferimenti	-	4.200,00	-	-	405,80	405,80
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	-	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-	133.790,16	-	-
Altri vincoli	-	-	-	-	-	-
Totale parte vincolata	-	4.200,00	52.864,70	186.654,86	100.641,95	137.887,35
Totale parte destinata agli investimenti	48.399,68	79.204,93	-	-	-	-
Totale parte disponibile	0,00	528,31	- 827.291,09	- 662.358,07	- 414.165,76	- 293.221,27

Tab. n. 1 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia, su dati BDAP (2016-2021).

2.2 Recupero disavanzo di amministrazione

2.2.1 Il Comune di Carpignano Salentino (LE), con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 19.06.2018, ha deliberato di ripianare il maggiore disavanzo da

riaccertamento straordinario dei residui (*ex art. 1, comma 848², della l. 27.12.2017, n. 205*) pari ad € 402.877,60 (alla data del 1° gennaio 2018), in n. 27 esercizi, con quote annuali costanti di € 14.921,40, garantendone la piena copertura entro l'esercizio 2044.

L'ente ha chiuso l'esercizio 2018 con un disavanzo sostanziale (lett. E del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione) di € 827.291,09.

Detto importo, al netto del sopra riportato maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario (€ 402.877,609) e della quota annuale dell'esercizio 2018 (€ 14.921,39), è risultato pari a € 439.334,88.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 30.07.2019, l'ente in esame ha deliberato di ripianare il predetto importo di € 439.334,88 in n. 3 esercizi (2019/2020/2021) con quote annuali costanti di € 146.444,96, garantendone la piena copertura con l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata, con decorrenza 1° gennaio 2019, nella misura dello 0,50% quale aliquota unica, con previsioni di entrata pari a € 160.000,00.

In ciascuno degli esercizi 2019/2020/2021, quindi, la quota di ripiano è stata stabilita in misura pari a € 161.366,35, di cui € 146.444,96 (quale quota annuale del disavanzo "ordinario" dell'esercizio 2018) ed € 14.921,39 (quale quota annuale del disavanzo da riaccertamento straordinario al 31.12.2017).

Il disavanzo relativo alla gestione dell'esercizio 2018 è scaturito, in particolare, dall'inserimento - tra gli accantonamenti del risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 - di passività pregresse (pari a € 381.251,09) e del fondo rischi (pari a € 112.910,41). Tali somme, per come riferito dall'ente, erano emerse dopo le verifiche richieste dalla nuova amministrazione comunale (insediatasi all'indomani delle elezioni amministrative del 2019) circa l'esistenza di posizioni debitorie che potessero incidere sul consuntivo 2018; in esito alle predette verifiche, revocando la precedente deliberazione della giunta comunale n. 86 del 21.05.2019, l'ente con deliberazione di

² Art. 1, comma 848, l. 27.12.2017, n. 205: I comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.

giunta comunale n. 102 del 24.06.2019 ha proceduto alla riapprovazione dello schema di rendiconto 2018 e della nuova relazione sulla gestione dell'esercizio 2018.

In particolare, il dettaglio delle predette somme è evincibile dalla relazione (del 24.06.2019) del responsabile del servizio finanziario, richiamata nella D.G.C. n. 102 del 2019, come di seguito riportato:

PASSIVITÀ PREGRESSE:	
1. Banca Farmafactoring	Euro 245.064,99 (iva compresa)
2. Banca Ifis s.p.a	Euro 13.494,01 (iva compresa)
3. Euro Service spa	Euro 24.262,04 (iva compresa)
4. Acquedotto Pugliese Spa	Euro 86.946,86 (iva compresa)
5. HERA Spa	Euro 6.040,29 (iva compresa)
6. Telecom	Euro 2.997,53 (iva compresa)
7. Ecolio	Euro 2.445,35 (iva compresa)
TOTALE	Euro 381.251,09
 FONDO RISCHI:	
1. Banca Farmafactoring	Euro 41.400,00
2. Euro Service spa	Euro 71.510,41
TOTALE	Euro 112.910,41

In sede istruttoria è stato rilevato come dalla consultazione delle risultanze presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (*cfr.* quadro generale riassuntivo – dati di consuntivo) siano emerse le seguenti quote di disavanzo applicate in via definitiva al bilancio di previsione:

- per l'esercizio 2018: pari a € 14.921,39;
- per l'esercizio 2019: pari a € 148.711,56;
- per l'esercizio 2020: pari a € 14.921,40;
- per l'esercizio 2021: pari a € 161.366,36.

È stato, pertanto, chiesto di illustrare le motivazioni, in forza delle quali, a fronte del programmato recupero di una somma pari a € 161.366,35 (€ 14.921,39 + € 146.444,96), l'ente abbia provveduto ad applicare, per l'esercizio 2019, la minore somma di € 148.711,56 e, per l'esercizio 2020, solo la quota annuale di recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario al 31.12.2017 (€ 14.921,39).

La tabella seguente mostra come la riduzione del disavanzo dell'esercizio "n" rispetto all'esercizio "n-1", confrontata con le quote di disavanzo non applicate, evidenzia comunque saldi positivi.

Tuttavia, il logico presupposto di quanto innanzi specificato è che la parte disponibile calcolata sia veritiera, ovvero che siano stati correttamente determinati gli accantonamenti e i vincoli nel risultato di amministrazione, a cui si fa rinvio nei successivi paragrafi.

Comune di Carpignano Salentino (LE)	Maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui	RA 2018	RA 2019	RA 2020	RA 2021
totale parte disponibile (E)	<u>-402.877,61</u>	<u>-827.291,09</u>	<u>-662.358,07</u>	<u>-414.165,76</u>	<u>-293.221,27</u>
<i>quota annua del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui</i>		14.921,39	14.921,39	14.921,39	14.921,39
<i>quota annua del disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 (effettivamente applicata)</i>			133.790,17		146.444,96
<i>Somme effettivamente applicate</i>			148.711,56	14.921,39	161.366,35
<i>Confronto parte "E" esercizio "n" con parte "E" esercizio "n-1"</i>			<u>164.933,02</u>	<u>248.192,31</u>	<u>120.944,49</u>
<i>Quota disavanzo non applicata</i>			<u>12.654,79</u>	<u>146.444,96</u>	<u>0,00</u>
<i>Miglioramento</i>			<u>152.278,23</u>	<u>101.747,35</u>	<u>120.944,49</u>

Tab. n. 2 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia,
su dati BDAP (2018-2021).

Lo stesso Organo di revisione, nella relazione al consuntivo 2020, aveva evidenziato che «nonostante la mancata iscrizione nel bilancio 2020 della quota del disavanzo 2018 da ripianare, il miglioramento complessivo del risultato di amministrazione, per come rilevato al termine dell'esercizio 2020, ha consentito comunque all'Ente il riassorbimento della quota di disavanzo non applicata, secondo il seguente prospetto»:

Disavanzo 2019	€ 662.358,07
Disavanzo 2020	€ 414.165,76
Miglioramento	€ 248.192,31
Quota disavanzo 2018 non applicata	€ 146.444,96
Miglioramento netto	€ 101.747,35

Tab. n. 3 - Fonte: relazione dell'Organo di revisione al consuntivo 2020, pag. 6.

2.2.2 In merito alle richieste istruttorie relative all'iscrizione delle quote di disavanzo in modo difforme rispetto a quelle risultanti dal piano di rientro, il Comune di Carpignano Salentino (LE) ha evidenziato che:

- «[...] il Consiglio Comunale ha vincolato le entrate da addizionale comunale alla copertura delle spese di cui alle risultanze delle verifiche sulle passività non iscritte in bilancio, ossia passività pregresse €381.251,09, nella parte accantonata tra i fondi rischi €112.910,41. Occorre altresì osservare che le suddette somme, avendo copertura dalle entrate dell'addizionale comunale, invece di essere iscritte in bilancio sotto la voce passività pregresse con conseguente impegno in fase di liquidazione delle fatture non contabilizzate, sono state inserite quale voce di disavanzo con l'impegno di farne uso a seguito di variazione di bilancio in fase di liquidazione.

Con riferimento al periodo di tre anni, previsti dal ripiano delle quote di disavanzo pari a €439.334,88, si osserva che con particolare riferimento all'anno 2019 non si è proceduto a nessun pagamento in quanto erano in corso trattative per eventuali accordi bonari con le società di factoring ed in particolare con Banca Farmafactoring Spa, società alla quale era stato ceduto da Enel Energia il proprio credito.

La definizione con Banca FarmaFactoring Spa, infatti, è avvenuta nei primi mesi del 2020 e pertanto, al fine di evitare aggravii di costi legati al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto da tale società avverso il Comune di Carpignano Salentino, si è proceduto con delibera n.13 del 28.01.2020 ad una variazione di bilancio per l'applicazione delle quote del risultato presunto di amministrazione 2019, pari a €. 133.790,16, oltre all'utilizzo della quota parte di pertinenza del 2020 necessaria per la copertura finanziaria della somma di €. 290.174,90 come da accordo transattivo (come si è già riferito in ordine alla delibera n.95/2020 della spettabile in indirizzo).

Con il riferimento alla quota parte del 2021, che per la maggior parte era relativa ai debiti che l'Ente aveva per utenze idriche con Aqp Spa (quest'ultimi saldati con atto transattivo con delibera di Giunta n.157 del 01.12.2022), non essendovi stato all'epoca nessun accordo, si è proceduto alla sola gestione del vincolo 2021.

Con riferimento al quanto innanzi esposto, si specifica nel dettaglio quanto segue:

1. il fondo passività pregresse esposto nel prospetto del risultato di amministrazione nel 2018 era pari €. 381.251,09 destinato alla copertura delle transazioni. Nel corso del 2019 con deliberazione di Giunta n.165 del 07.10.2019 si autorizzava la sottoscrizione della transazione pari a € 12.654,75 oltre iva con Banca IFIS S.p.A. relativamente alla cessione del credito delle

fatture Enel Energia S.p.A. e con successiva deliberazione di Giunta n. 177 del 21.10.2019 con la quale si è provveduto alla conseguente [...] variazione di bilancio [e] all'applicazione delle quote del risultato amministrazione 2018, pari a €. 12.654,75 resa necessaria per la copertura finanziaria all'atto transattivo, quindi il disavanzo applicato nel 2019 è pari a €.148.711,56 (€.161.366,356-12.654,75);

2. Con deliberazione di Giunta n.14 del 28.01.2020 si approva la definizione bonaria tra Banca Farmafactoring e il Comune di Carpignano Salentino in riferimento alla cessione di credito delle fatture Enel Energia S.p.A.

3. La quota di disavanzo di pertinenza del 2019 pari ad Euro 133.790,16 confluisce nella parte vincolata liberando una corrispondente voce "Passività pregresse" pari a €.258.095,62.

4. Si osserva che l'Ente, nella redazione del bilancio di previsione 2020, non ha formalmente applicato la quota del disavanzo d'esercizio del 2018, pari a €. 146.444,96 di cui alla delibera di C.C. n. 21 del 30/07/2019, provvedendo però ad un accantonamento nel rendiconto della gestione 2019 di € 258.095,62 destinato alla copertura delle transazioni. Le transazioni in essere sono state chiuse per un importo inferiore mediante l'accantonamento di avanzo vincolato per Euro 133.790,16, generando quindi una economia rispetto a quanto accantonato precedentemente. Si rileva che nonostante la mancata iscrizione nel bilancio 2020 della quota del disavanzo 2018 da ripianare, il miglioramento complessivo del risultato di amministrazione, per come rilevato al termine dell'esercizio 2020, ha consentito comunque all'Ente il riassorbimento della quota di disavanzo non applicata».

2.2.3 Quanto sopra riportato impone alcune precisazioni, muovendo innanzitutto dall'esplicitazione delle norme disciplinanti il rientro dal disavanzo. In effetti, tali norme, lungi dall'esaurirsi nella mera previsione di un orizzonte temporale entro cui le diverse componenti del disavanzo (che rimane unico) vanno riassorbite, impongono il rispetto di specifiche regole contabili da applicare ad ogni singola annualità interessata al rientro, tenendo in debita considerazione le differenti regole di rientro a cui sono assoggettate le distinte componenti di disavanzo

Ogni anno, infatti, il piano di rientro comporta l'iscrizione a preventivo, in parte spesa, della quota annuale costante di recupero. Quest'ultima è determinata in misura non inferiore all'importo totale del disavanzo accertato diviso il numero massimo di annualità per le quali è ammesso il ripiano.

Nell'ipotesi in cui a fine anno tale importo non sia stato recuperato, nell'anno successivo dovrà essere recuperata una quota maggiore che, per l'effetto, dovrà essere iscritta nel relativo bilancio preventivo.

L'emersione a fine anno di un disavanzo accertato maggiore di quello dell'anno precedente comporta l'applicazione dell'art. 188 del T.U.E.L. con conseguente recupero entro il triennio successivo.

Fino all'esercizio 2020 non erano consentite compensazioni laddove l'ente negli esercizi precedenti avesse recuperato una quota maggiore di quella prevista dal piano di rientro. La predetta regola ha subito una modifica a seguito della norma introdotta dall'art. 111, comma 4-bis, inserito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 all'interno del d.l. n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia").

Detta disposizione prevede, infatti, che *«Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi»* (enfasi aggiunta).

La normativa consente, pertanto, alle Amministrazioni che evidenzino in sede di esecuzione delle misure di risanamento risultati particolarmente virtuosi, addirittura anticipando la realizzazione degli obiettivi finanziari programmati negli esercizi successivi, di liberare spazi aggiuntivi di impiego di risorse a beneficio delle comunità amministrate.

Con il D.M. Economia e Finanze del 7 settembre 2020 è stato integralmente sostituito il paragrafo n. 9.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria e sono state fornite indicazioni per l'esercizio di tale facoltà nel quadro della regolamentazione della contabilità finanziaria degli enti territoriali recata dall'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

Per quanto qui rileva, il citato decreto ministeriale nei paragrafi nn. 9.2.20 e seguenti (nonché nell'esempio n. 13) ha introdotto regole dettagliate riguardanti le modalità sia di rappresentazione che di ripiano del disavanzo di amministrazione.

In particolare, il nuovo paragrafo n. 9.2.30 (in vigore dal 2 ottobre 2020) dispone quanto segue: *«Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro e dalla registrazione dei maggiori accertamenti o dei minori impegni previsti nel bilancio negli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Pertanto, gli enti che hanno approvato un piano di rientro che individua le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni, alla fine di ciascun esercizio possono:*

- a) quantificare il maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente rispetto a quello applicato in via definitiva al bilancio di previsione;*
- b) verificare se tale maggiore ripiano è determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro per gli esercizi successivi;*
- c) ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi successivi per un importo pari al maggiore ripiano che rispetta la condizione di cui alla lettera b).*

Nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto».

La facoltà di utilizzare le risorse liberate ai sensi del comma 4-bis dell'art. 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e del paragrafo n. 9.2.30 del richiamato principio contabile è per l'appunto correlata alla verifica che il maggior ripiano sia determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro per gli anni successivi, e sia, pertanto, conseguente alla registrazione dei predetti collegati maggiori accertamenti o dei minori impegni, già indicati in bilancio in attuazione del piano di rientro.

In subordine alla predetta verifica, in sede di approvazione (o variazione) del bilancio di previsione per gli esercizi immediatamente successivi, si potrà applicare un importo a titolo di *“disavanzo di amministrazione”* di cui ai relativi schemi, diminuito del *“maggior recupero”*, per effetto dell'anticipo delle attività riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, come specificato dalla norma.

Nel caso in cui non sia possibile una correlazione con il piano, *«il maggior ripiano è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine alla anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto»*.

2.2.4 Nel caso di specie, è presente un piano di rientro che trova il proprio fondamento nell'incremento dell'addizionale comunale IRPEF, utilizzata per far fronte alle passività potenziali non iscritte in bilancio.

Negli esercizi 2019 e 2020 l'ente non ha correttamente applicato l'impianto normativo volto al trasparente esercizio della precitata *«facoltà di non applicare al bilancio degli esercizi seguenti il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato, per effetto dell'anticipo delle attività riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi»*. Le compensazioni operate, infatti, si sono incentrate solo sulle passività oggetto di transazione, ossia sulla transazione perfezionata con Banca IFIS S.p.A. e sulla transazione con Banca Farmafactoring S.p.A., entrambe in qualità di cessionarie *pro-soluto* di fatture Enel Energia S.p.A..

Nello specifico, la transazione con Banca IFIS S.p.A. è stata:

- autorizzata con deliberazione di giunta comunale n. 165 del 07.10.2019 per la somma (secondo quanto riferito dall'ente) di € 12.654,75 oltre IVA. Detto importo è risultato, tuttavia, discordante rispetto a quello evincibile dalla richiamata deliberazione n. 165/2019, in cui è previsto testualmente il *«pagamento omnicomprensivo di € 10.500,00 oltre iva, a fronte dell'originario credito di € 9.820,23 in linea capitale oltre iva e oltre interessi come per legge maturati (al 31.12.2018 € 1.905,98) e maturandi dal dì del dovuto al saldo effettivo»*;
- coperta (secondo quanto riferito dall'ente), mediante variazione di bilancio con *«applicazione delle quote del risultato amministrazione 2018, pari a € 12.654,75 ... quindi il disavanzo applicato nel 2019 è pari a € 148.711,56 (€ 161.366,356 - 12.654,75)»*. La riferita applicazione, tuttavia, non trova corrispondenza con i dati contabili, atteso che dalla consultazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche³, risulta una somma a

³ Prospetto degli Equilibri - Consuntivo 2019

titolo di «*Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti*» pari a € 7.808,54.

Da quanto sopra, si evince come l'ente abbia (ri)determinato la quota di disavanzo da iscrivere nel primo esercizio del bilancio 2019/2021 sottraendo alla quota risultante dal piano di rientro (€ 161.366,356) l'importo delle passività potenziali oggetto di transazione (€ 12.654,75).

La transazione con Banca Farmafactoring S.p.A., invece, è stata:

- autorizzata con deliberazione di giunta comunale n. 14 del 28.01.2020 per la somma di € 290.174,90 (IVA compresa), di cui € 187.779,44 per somma capitale, oltre IVA come per legge, € 37.272,78 per interessi e € 23.811,20 per sanzioni ai sensi del d.lgs. 231/2002;
- coperta «*per Euro 100.000,00 sul capitolo 13810 del bilancio 2019_2021 - esercizio 2020 con utilizzo dell'avanzo presunto*» e «*per Euro 190.174,90 sul capitolo 13810 del bilancio 2020_2022 in fase di predisposizione - esercizio 2020 con le entrate derivanti dalla addizionale comunale vincolate alla copertura di dette spese su indicazione del consiglio comunale*».

In merito al citato utilizzo dell'avanzo presunto dell'esercizio 2019, con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 28.01.2020, l'ente ha adottato una variazione al bilancio, consistente nell'applicazione della quota del risultato presunto di amministrazione 2019 di € 133.790,16.

Al riguardo, nella medesima deliberazione si legge che «*non avendo potuto assumere l'impegno, per le lungaggini delle trattative che hanno portato, tra l'altro, a un notevole risparmio in termini di abbattimenti per interessi e sanzioni (pari a € 43.557,31), le correlate economie derivanti dal mancato impegno delle spese coperte dalle entrate dell'addizionale comunale IRPEF vincolate dal Consiglio Comunale in sede di istituzione della tassa de quo, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio*».

La somma di € 133.790,16, come precisato dall'ente nella propria nota del 02.05.2023, è ascrivibile alla «*quota di disavanzo di pertinenza 2019*» (148.711,56 -

14.921,39). La stessa è confluita nella parte vincolata del risultato di amministrazione «liberando una corrispondente voce "Passività pregresse" pari a € 258.095,62».

Pertanto, a fronte di una transazione formalizzata nel mese di gennaio 2020, i relativi effetti contabili (riduzione delle passività accantonate nel risultato di amministrazione da € 381.251,09 a € 258.095,62, con conseguente miglioramento del risultato di amministrazione) sono stati anticipati all'esercizio 2019.

Venendo all'esame dell'esercizio 2020, la quota di disavanzo applicato è pari solo alla quota annuale di disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (€ 14.921,40).

Confrontando quest'ultimo importo con la somma di € 133.790,16 (a cui si è fatto cenno innanzi), riscontrata dalla consultazione degli equilibri di bilancio, quale utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti, è emersa, come rilevato in sede istruttoria (sul punto l'ente non ha infatti fornito alcun riscontro), la violazione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) all'articolo 1, commi 897 e 898.

In forza di queste ultime previsioni normative, gli enti locali che hanno chiuso il proprio rendiconto in disavanzo sono sottoposti ad una limitazione sull'utilizzo delle risorse confluite in avanzo; nello specifico, a mente del comma 898, a decorrere dalla gestione 2019, gli enti in disavanzo (*cfr.* lettera E dell'allegato n. 10 al rendiconto), che presentano un risultato di cui alla lettera A) del prospetto di cui al comma 897 negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Sono escluse dal limite di cui al citato comma 898 le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito.

Da quanto innanzi consegue come l'ente abbia applicato al bilancio 2020 una quota dell'avanzo presunto di amministrazione 2019 in misura superiore rispetto a quanto sarebbe stato consentito a norma del comma 898 dell'art. 1 della legge n.

145/2018, che ammette tale utilizzo per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione (avvenuta per € 14.921,40, in luogo di € 161.366,35).

Quindi, alla criticità della non trasparente applicazione della vigente normativa di riferimento in tema di corretto esercizio della facoltà di utilizzo delle risorse liberate a seguito della anticipata realizzazione delle azioni previste dal piano di rientro, si aggiunge lo “sforamento” del predetto limite di cui al citato comma 898 (criticità, tuttavia, non riscontrata nel rendiconto 2021).

Alla luce di quanto innanzi rilevato, si raccomanda - per il futuro - al Comune di Carpignano Salentino (LE) di operare in rigorosa osservanza di quanto prescritto in materia dalla vigente normativa, pur avendo rilevato come, per l'esercizio 2021, accogliendo il suggerimento dell'Organo di revisione (*cfr.* relazione dell'Organo di revisione al consuntivo 2020, pag. 6), l'ente abbia iscritto nel relativo bilancio di previsione l'intera quota di disavanzo (€ 161.366,35), secondo l'originario piano di rientro.

2.3 Evoluzione del fondo pluriennale vincolato

2.3.1 Con riferimento al fondo pluriennale vincolato, i dati disponibili evidenziano il seguente andamento:

Comune di Carpignano Salentino (LE)	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	50.337,23	7.340,08	3.991,48	55.980,31	96.538,07	322.786,35
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00	785.872,37

Tab. n. 4 – Fonte: Corte dei Conti – Sez. reg. contr. Puglia – elaborazione su dati BDAP.

Con nota istruttoria è stato chiesto all'ente di trasmettere l'elenco degli impegni di parte corrente e di parte capitale per i quali si è proceduto al 31.12 di ciascuna delle annualità oggetto dell'istruttoria medesima (2019, 2020 e 2021), alla re-imputazione negli esercizi successivi, con attivazione del fondo pluriennale vincolato (di parte corrente e di parte capitale).

A tal proposito, è stato chiesto di: *i)* indicare la motivazione relativa a ciascuna re-imputazione e la fonte di finanziamento; *ii)* precisare, con riferimento agli esercizi 2019 e 2020 (in cui è stata riscontrata la completa assenza del fondo di che trattasi) se, per ciascuna posta attiva al termine dell'esercizio, l'ente abbia re-imputato gli impegni con la contestuale re-imputazione dei correlati accertamenti (con richiesta di idonea documentazione a supporto); *iii)* specificare, per l'esercizio 2021, se la re-imputazione sia stata effettuata sulla base di aggiornati cronoprogrammi dei pagamenti dell'investimento a cui l'impegno di spesa fa riferimento, con richiesta di relativa trasmissione.

2.3.2 In riscontro alle indicate richieste, il Comune di Carpignano Salentino (LE) ha inviato n. 3 documenti denominati *"dettaglio FPV 2019"*; *"dettaglio FPV 2020"*; *"dettaglio FPV 2021"*.

Con riferimento al fondo pluriennale vincolato di parte corrente, l'ente ha precisato che i relativi impegni *«sono tutti finanziati con fondi di bilancio incassati»*.

Quanto al fondo pluriennale vincolato di parte capitale (pari a zero negli esercizi 2019 e 2020), il Comune di Carpignano Salentino (LE) ha riferito che il *«contestuale movimento e reimputazione di entrata e spesa per la parte capitale non hanno generato Fpv»*. L'ente ha, altresì, dato evidenza dei progetti interessati dalle predette movimentazioni, come di seguito riportati:

Esercizio 2019:

- a) Implementazione del sistema acque Pluviali-Serrano: € 279.299,61;*
- b) Intervento di sistemi di collettamento delle acque: € 594.542,68;*
- c) Progetto Giardino dei Poeti: € 93.929,42;*
- d) Contributo spese investimento l. 160 del 27.12.2019: Saldo € 25.000,00.*

Esercizio 2020:

- a) Adeguamento e adattamento spazi aule didattiche: € 3.633,55;*
- b) Manutenzione straordinaria cimitero Carpignano-calamità nat.: € 6.000,00;*
- c) Implementazione del sistema acque Pluviali-Serrano: € 796.370,77;*
- d) Intervento di sistemi di collettamento delle acque: € 53.170,00;*

- e) *Intervento di ripristino campo sportivo: € 30.000,00;*
- f) *Progetto Giardino dei Poeti: € 4.360,00;*
- g) *Contributo spese investimento l.160 del 27.12.2019: Saldo per € 25.000,00.*

Inoltre, con riferimento al fondo pluriennale vincolato (contabilizzato nell'esercizio 2021 in misura pari a € 785.872,37), *«il Comune di Carpignano Salentino ha registrato i dati contabili nel rispetto del cronoprogramma riportato nel piano triennale delle opere».*

2.3.3 La mancata valorizzazione di somme a titolo di fondo pluriennale vincolato negli esercizi 2019 e 2020, anche in considerazione della laconica risposta fornita dall'ente non ha consentito di desumere informazioni sulla natura dei contributi ricevuti.

La mancata contabilizzazione del fondo pluriennale vincolato si giustificerebbe, infatti, nell'ipotesi in cui trattasi di *«contributi a rendicontazione»*.

Al riguardo, il paragrafo n. 9.1 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 prevede che: *«Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio, con riferimento ai trasferimenti a rendicontazione, per i quali accertamenti e impegni sono imputati allo stesso esercizio, in caso di reimputazione degli impegni, si provvede alla contestuale reimputazione dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato».*

Inoltre, in base al paragrafo n. 3.6 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, in caso di trasferimenti a rendicontazione erogati da un'amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziata, l'amministrazione beneficiaria del contributo accerta l'entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni.

La delibera con cui un ente decide di erogare contributi a rendicontazione a favore di altri enti costituisce un'obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, a seguito della quale:

- l'ente erogante è tenuto a impegnare l'intera spesa prevista nella delibera, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario (cronoprogramma). L'individuazione degli esercizi cui imputare la spesa

per trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo;

- l'ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni. Qualora, nel corso della gestione, l'attuazione della spesa abbia un andamento differente rispetto a quello previsto, l'ente beneficiario provvede a darne tempestiva comunicazione all'ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa.

A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla re-imputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.

È evidente, dunque, ove la riferita contestuale re-imputazione di entrata e spesa sia effettivamente da attribuirsi alla natura di *«contributi a rendicontazione»*, il ruolo strategico del cronoprogramma, di cui, nondimeno, l'ente non ha fornito evidenza.

Anche con riferimento all'esercizio 2021, in cui il fondo pluriennale vincolato è stato contabilizzato in misura pari a € 785.872,37, il Comune di Carpignano Salentino (LE) non ha prodotto alcun cronoprogramma, limitandosi a riferire di aver *«registrato i dati contabili nel rispetto del cronoprogramma riportato nel piano triennale delle opere»*.

Quest'ultima precisazione, tuttavia, non appare condivisibile in quanto i tempi che connotano il procedimento di utilizzo delle risorse che vanno dall'inserimento dell'opera nel programma triennale, passando attraverso il procedimento di scelta del contraente, fino alla fase di esecuzione, in cui la spesa diventerà esigibile, rendono pressoché inevitabile riaggiornare i cronoprogrammi delle opere.

Inoltre, dall'esame del prospetto allegato b) dello schema di rendiconto 2021 – composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato, è emerso come tutte le spese impegnate nell'esercizio 2021 coperte dal fondo pluriennale vincolato siano state re-imputate ad un solo esercizio (il 2022).

Sul punto, l'orizzonte previsionale, limitato ad una sola annualità, suscita perplessità in merito alla capacità programmatoria dell'ente. Il fondo pluriennale vincolato non può, infatti, per le caratteristiche che lo connotano, avere una proiezione meramente annuale.

Tenuto conto, dunque, che dalla documentazione inviata dall'ente non risulta

chiarita la sussistenza o meno di cronoprogrammi di pagamento per le spese di investimento, il Collegio invita l'Amministrazione comunale di Carpignano Salentino (LE) al puntuale rispetto della disciplina vigente per tale tipologia di spese e alla precipua osservanza dei principi stabiliti dal d.lgs. n. 118/2011.

Si raccomanda, pertanto, al Comune di Carpignano Salentino (LE) di osservare la nuova competenza finanziaria c.d. potenziata, verificando la corretta re-imputazione degli impegni secondo il criterio dell'esigibilità, che non può prescindere dalla conformità alla stimata evoluzione dei cronoprogrammi di spesa. Il cronoprogramma è, infatti, uno strumento indispensabile per il quale è necessaria un'attenta regolamentazione dell'attività amministrativa dell'ente.

La predetta attività di verifica va necessariamente condotta unitamente tra il settore tecnico e il settore finanziario, affinché il percorso di utilizzo delle entrate, in un periodo di tempo ultrannuale, sia veritiero, trasparente ed attendibile.

Al riguardo, andrà tenuta in debita considerazione la circostanza che la non veritiera rappresentazione dell'imputazione alle annualità del fondo pluriennale vincolato costituisce elemento di criticità, attesa la conseguente vulnerabilità della corretta rappresentazione del risultato di amministrazione, di cui il fondo pluriennale vincolato di spesa costituisce un elemento essenziale, ai sensi dell'art. 186 del T.U.E.L..

2.4 Evoluzione del fondo crediti di dubbia esigibilità

2.4.1 Con riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità, i dati disponibili evidenziano il seguente andamento:

Comune di Carpignano Salentino (LE)	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	58.198,18	88.837,75	266.445,97	325.268,52	406.294,22	584.982,81

Tab. n. 5 – Fonte: Corte dei Conti – Sez. reg. contr. Puglia – elaborazione su dati BDAP.

Il Comune di Carpignano Salentino (LE) ha calcolato il fondo crediti di dubbia esigibilità nei rendiconti 2019, 2020 e 2021 con il metodo ordinario, come risulta dalla consultazione della relazione dell'organo di revisione sui medesimi rendiconti.

Quest'ultimo documento, con riferimento all'esercizio 2019, precisa che «la quota del FCDE generato è stata determinata extracontabilmente tenendo conto degli incassi registrati nell'anno $n+1$ per le somme iscritte in bilancio nell'anno n . Detta soluzione è suggerita dall'anomalia dell'invio della bollettazione che prevede l'ultima rata in scadenza in prossimità di fine anno ovvero dall'inizio dell'anno successivo. L'applicazione tout court della formula dettata dai principi contabili senza il suddetto aggiustamento, avrebbe comportato una percentuale di accantonamento non in linea con quanto viene registrato effettivamente in bilancio».

Ciò posto, in sede istruttoria è stato chiesto di chiarire quanto innanzi riportato, trasmettendo le riferite evidenze extracontabili oltre che i prospetti di calcolo analitici dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità relativo ai rendiconti 2019, 2020 e 2021, redatti secondo il paragrafo n. 3.3 e l'esempio n. 5 dell'allegato n. 4.2 al d.lgs. n. 118/2011.

2.4.2 In riscontro, il Comune di Carpignano Salentino (LE) ha fornito alcuni dettagli di calcolo (cfr. allegati n. 4, n. 4.1, n. 5, n. 5.1 e n. 6), dai quali è emerso il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità sulla base delle seguenti categorie di entrata⁴:

Esercizio 2019:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ACCERTAMENTI: 1.01.01.06 (Cap. 10 Articolo 1), con accantonamento pari a € 16.214,03;

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ACCERTAMENTI: 1.01.01.08 (Cap. 11 Articolo 1), con accantonamento pari a € 69.500,50;

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – ACCERTAMENTI: 1.01.01.51 (Cap. 70 Articolo 2), con accantonamento pari a € 13.359,29;

TASSA SUI RIFIUTI – TARI:

1.01.01.51 (Cap. 70 Articolo 3), con accantonamento pari a € 226.194,70;

⁴ La voce del piano dei conti corrispondente ai capitoli di entrata indicati dall'ente è stata desunta dalla consultazione dei prospetti "Elenco dei residui attivi" rinvenuti dalla consultazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Interrogazione documenti allegati).

Esercizio 2020

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ACCERTAMENTI: 1.01.01.08 (Cap. 11 Articolo 1), con accantonamento pari a € 46.822,75;

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – ACCERTAMENTI:

1.01.01.51 (Cap. 70 Articolo 2), con accantonamento pari a € 17.331,32;

TASSA SUI RIFIUTI – TARI:

1.01.01.51 (Cap. 70 Articolo 3), con accantonamento pari a € 342.140,15;

Esercizio 2021

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ACCERTAMENTI: 1.01.01.08 (Cap. 11 Articolo 1), con accantonamento pari a € 33.268,62;

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – ACCERTAMENTI:

1.01.01.51 (Cap. 70 Articolo 2), con accantonamento pari a € 17.464,17;

TASSA SUI RIFIUTI – TARI:

1.01.01.51 (Cap. 70 Articolo 3), con accantonamento pari a € 469.845,84;

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI:

1.01.01.76 (Cap. 12 Articolo 1), con accantonamento pari a € 56.560,86;

PROVENTI SANZ. VIOLAZIONE REGOLAM., ORDINANZE ECC.: 3.02.02.00 (Cap. 50001), con accantonamento pari a € 5.548,10;

PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA:

3.02.02.00 (Cap. 51001), con accantonamento pari a € 2.295,22.

Il Comune di Carpignano Salentino (LE) ha, altresì, precisato che «*Nel calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità sono state escluse:*

- *l'imposta redditi persone fisiche, Irpef, ad esclusione del primo anno di istituzione 2019, la cui previsione e il cui accertamento è stato fatto in funzione dei dati ricavati dal portale federalismo fiscale. Negli anni successivi la gestione è avvenuta per cassa e [i] residui che si leggono nel rendiconto sono gli incassi registrati nei primi mesi dell'anno prima dell'adozione del rendiconto. Non avendo storicità (5 anni precedenti) non trova applicazione la formula prevista nei principi contabili;*
- *l'imposta municipale propria, (Imu), è gestita per cassa e i residui che si leggono nel rendiconto sono gli incassi registrati nei primi mesi dell'anno prima dell'adozione del*

rendiconto;

- *le sanzioni del codice della strada, la cui gestione è per cassa;*
- *le entrate da servizi a domanda anch'esse gestite per cassa;*
- *altre entrate dell'ente (esempio oneri di urbanizzazione) coperte da polizza fideiussoria».*

L'ente, inoltre, come rilevabile dai questionari ai consuntivi 2020 e 2021 non si è avvalso dell'art. 107-bis del d.l. n. 18 del 17.03.2020 (convertito con modificazioni dalla l. n. 27 del 24.04.2020), che abilita gli enti locali, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, a computare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli I e III accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione «*calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021*».

2.4.3 I dati prodotti, unitamente a quanto riferito in sede istruttoria, impongono alcune riflessioni, muovendo preliminarmente dall'esplicitazione delle modeste percentuali di incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato sul totale dei residui attivi nonché, più in dettaglio, sul totale dei residui dei Tit. I, III e IV, come di seguito rappresentati:

	2019	2020	2021
FCDE accantonato	325.268,52	406.294,22	584.982,81
Totale residui attivi	2.302.753,29	2.299.080,66	3.948.020,07
Percentuale incidenza	14,13%	17,67%	14,82%

Tab. n. 6 - Fonte: Corte dei Conti – Sez. reg. contr. Puglia – elaborazione su dati BDAP.

	2019	2020	2021
FCDE accantonato	325.268,52	406.294,22	584.982,81
Titolo I Entrate	1.055.539,17	1.099.907,60	1.404.867,24
Titolo III Entrate	143.352,04	167.193,30	204.301,53
Titolo IV Entrate (4.05.00.00.000)	14.164,73	79.313,73	46.683,50
Somma Titolo I_III_IV	1.213.055,94	1.346.414,63	1.655.852,27
Percentuale incidenza	26,81%	30,18%	35,33%

Tab. n. 7 - Fonte: Corte dei Conti – Sez. reg. contr. Puglia – elaborazione su dati BDAP.

I dati forniti consentono di constatare come l'ente abbia ampliato la platea delle entrate oggetto di svalutazione solo nell'esercizio 2021, annoverando anche la TASI (cat. entrata: 1.01.01.76), i "proventi sanzioni violazione regolamenti, ordinanze ecc." (cat. entrata: 3.02.02.00), i "proventi sanzioni codice della strada" (cat. entrata: 3.02.02.00).

Nei precedenti esercizi 2019 e 2020, invece, il relativo calcolo aveva considerato solo le categorie di entrata: i) ICI/IMU (peraltro non considerate nella loro interezza, come si dirà *infra*); ii) TARI.

Secondo quanto osservato dalla costante giurisprudenza contabile, gli enti non sono del tutto liberi di individuare le entrate da considerare ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, posto che i medesimi sono tenuti a motivare, fin dal momento della determinazione degli accantonamenti da inserire nel bilancio di previsione, le proprie scelte, facendo riferimento alla natura dell'entrata, al relativo importo e all'andamento storico delle riscossioni (*cfr.* deliberazioni Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 145/2019/PRSE; Sezione regionale di controllo per la Sicilia, n. 114/2020/PRSE e Sezione regionale di controllo per il Molise, n. 26/2021/PRSP).

Il fondo in parola rappresentando, infatti, un fondo rischi, volto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, richiede che, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, si proceda all'individuazione delle entrate stanziare che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

Inoltre, il principio contabile in parola stabilisce che non richiedono

l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità le seguenti categorie di crediti:

a) i crediti di altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;

b) i crediti assistiti da fideiussione;

c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa.

Sul punto si rileva che il principio contabile di cui al punto n. 3.7.5 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, dopo avere previsto che *«le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto»*, consente agli enti locali di *«accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta»*. In tal caso, tuttavia, *«la componente dell'avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di stime è evidenziata nella rappresentazione dell'avanzo di amministrazione»*, evidenza (quest'ultima) non riscontrata dalla consultazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione delle annualità interessate.

Inoltre, in considerazione di quanto previsto ai punti n. 3.7.1 e n. 3.7.6 del principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria, giova evidenziare che le entrate derivanti da IMU vanno escluse dal calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità solo laddove derivanti da auto-liquidazione e, quindi, accertate per cassa.

Diversamente, laddove tali entrate siano conseguenza di emissione di avvisi di liquidazione e accertamento, le stesse vanno considerate ai fini del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in quanto accertate per competenza (in tal senso, deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 23/2019/PRSE).

Il paragrafo n. 3.7.6 del principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011), difatti, espressamente esclude dall'accertamento per cassa le entrate derivanti dalla lotta all'evasione, laddove quest'ultima sia *«attuata attraverso*

l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate)».

Posto quanto sopra, si raccomanda al Comune di Carpignano Salentino (LE) un'attenta quantificazione delle poste da escludere dal calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, non potendosi escludere *sic et simpliciter* tutte le entrate derivanti da IMU, come sembra essere avvenuto negli esercizi 2020 e 2021, in cui non risulta alcuna componente del fondo ricollegabile alla categoria di entrata E.1.01.01.06.000.

Inoltre, con riferimento alle riferite ulteriori esclusioni (motivate dall'avvenuto accertamento per cassa), è evidente come l'ente, nell'individuare le entrate accertate per cassa, non abbia rispettato il principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 (in particolare, il paragrafo n. 3.3) nella parte in cui prevede testualmente che *«Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.»*.

Pertanto, pur facendo salva la possibilità riconosciuta dalla normativa agli enti, nell'ambito della propria autonomia, circa l'individuazione delle partite contabili in entrata, si rileva come il Comune di Carpignano Salentino (LE), senza un compiuto esercizio dell'onere motivazionale richiesto dai principi contabili, abbia provveduto alla medesima individuazione in modo non motivato. Le entrate da TASI e i proventi da sanzioni per violazione di regolamenti, ordinanze ecc. oltre che i proventi da sanzioni rinvenienti da violazioni al codice della strada (cat. entrata: 3.02.02.00), ad esempio, sono stati esclusi dal calcolo negli esercizi 2019 e 2020 e ricompresi, invece, nell'esercizio 2021. Analogamente nel 2020 e nel 2021 risultano escluse *tout court* dal calcolo (senza alcuna distinzione tra quelle derivanti da auto-liquidazione e, quindi, accertate per cassa e quelle derivanti da avvisi di liquidazione e accertamento) le entrate di cui alla categoria E.1.01.01.06.000 (IMU).

Ciò posto, il Collegio raccomanda al Comune di Carpignano Salentino (LE) di porre estrema attenzione alla corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia

esigibilità, alla luce di quanto sopra evidenziato e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, con particolare cura circa la fase di selezione dei residui da considerare ai fini della determinazione della base di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Comune di Carpignano Salentino (LE) dovrà, pertanto, provvedere alla corretta quantificazione del fondo in parola, provvedendo a porre in essere ogni opportuna azione correttiva, ove dalle ricostruzioni effettuate dovesse emergere la necessità di accantonare somme maggiori in relazione all'effettiva entità delle entrate da svalutare.

2.5 Evoluzione del fondo contenzioso

2.5.1 Il Comune di Carpignano Salentino (LE), nei vari esercizi, non ha accantonato alcuna somma a titolo di fondo contenzioso.

Al riguardo, già con la precedente deliberazione n. 95/2020/PRSE, questa Sezione regionale di controllo, nel richiamare quanto riferito dall'ente in ordine alla sussistenza di una polizza di responsabilità civile verso terzi con una franchigia di € 1.000,00, circostanza che avrebbe *«giustifica[to] la mancata iscrizione nel fondo rischi contenzioso»*, aveva invitato l'ente a: i) verificare il contenzioso pendente a fine esercizio e a quantificare gli oneri che, in caso di soccombenza, sarebbero rimasti a carico dell'ente medesimo, nelle ipotesi di mancato trasferimento del rischio per effetto del meccanismo assicurativo; ii) effettuare, in relazione ai predetti oneri, gli opportuni accantonamenti a titolo di fondo contenzioso, da sottoporre alle verifiche di congruità, di competenza dell'organo di revisione.

Peraltro, in linea con quanto innanzi, anche l'Organo di revisione, nella relazione al consuntivo 2021, aveva invitato l'ente *«ad effettuare una verifica del contenzioso in essere al fine di verificare potenziali rischi, e procedere nel corso del 2022 agli accantonamenti»* (cfr. pag. 11).

2.5.2 Il Comune di Carpignano Salentino (LE) a riguardo, nel richiamare e confermare quanto già riferito in precedenza, ha precisato che *«in fase di prima applicazione del d.l. 118/2011 non ha fatto nessun accantonamento. Quindi, negli esercizi successivi, la scelta gestionale è stata quella di inserire nel bilancio di previsione una specifica voce di spesa per contenzioso all'interno del titolo I e non quale iscrizione al Fondo rischi*

contenziosi missione 20 somma che, pertanto, non confluiva nel risultato d'amministrazione. È doveroso precisare inoltre che il comune di Carpignano Salentino ha stipulato polizza Rct/Rco con franchigia pari a €1.000,00, pertanto la copertura assicurativa giustifica la mancata iscrizione nel fondo rischi contenzioso per l'elenco di cui all'allegato dettaglio [...] n.11. Inoltre, allo stato attuale, non sussistono cause civili o amministrative dalle quali possa derivare un onere per l'Ente».

2.5.3 Nel prendere atto di quanto innanzi rappresentato e, nello specifico della dichiarata assenza *«allo stato attuale [di] cause civili o amministrative dalle quali possa derivare un onere per l'Ente»*, il Collegio rimarca nondimeno l'importanza del processo di costante ricognizione e aggiornamento del contenzioso in essere o potenziale e delle verifiche sulla congruità dei relativi accantonamenti a bilancio.

Si evidenzia, a tale ultimo riguardo, che dette verifiche sono affidate dai principi contabili all'Organo di revisione economico-finanziaria, che, a tal fine, dovrebbe essere periodicamente e puntualmente informato della situazione anche inerente al contenzioso *in fieri* (cfr., Sezione delle autonomie, deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR), assicurando la congruità della somma accantonata; ciò in quanto, la finalità dei meccanismi in esame è quella di non fare trovare l'ente spiazzato nel momento in cui un evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie.

Nell'ottica, quindi, di preservare gli equilibri di bilancio, è richiesto uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili.

Tale conclusione si reputa valida, *in parte qua*, anche considerando la dichiarata stipula di apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile da parte del Comune di Carpignano Salentino (LE); tanto, da un lato, in considerazione dell'oggetto della polizza assicurativa per responsabilità civile (di per sé non suscettibile di essere azionata in presenza di qualsivoglia tipologia di contenzioso) e, dall'altro, delle franchigie a carico dell'ente.

3. Fondo cassa

3.1 Con la nota istruttoria relativa ai rendiconti 2019, 2020 e 2021 è stato chiesto

all'ente di compilare apposite tabelle in merito alla situazione di cassa in ciascuna delle predette annualità, con richiesta di fornire ragguagli sulla risposta negativa fornita alle domande contenute nei questionari ai consuntivi 2019 e 2020 (cfr. domanda n. 2.1 - Sezione I - Gestione Finanziaria), in ordine al mancato corretto aggiornamento della giacenza di cassa vincolata al 31.12.

3.2 L'ente, in riscontro, ha precisato che «[l]'ufficio finanziario dal 2021 si sta impegnando con proprie determine a quantificare la cassa vincolata», trasmettendo, al contempo, la seguente tabella:

Situazione di cassa			
	2019	2020	2021
Fondo Cassa	2.302.272,98	2.164.671,72	2.052.691,55
<i>di cui: libera</i>			
<i>di cui: vincolata</i>			2.096.883,18
<i>di cui: importi pignorati</i>			
Fondi vincolati utilizzati per spese correnti ai sensi dell'art. 195, comma 2, del T.U.E.L.			
Fondi vincolati utilizzati per spese correnti non ricostituiti al 31 dicembre			
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del T.U.E.L.	459,060,05	600.000,00	948.137,73
Importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata			
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	-	-	-
Importo anticipazione non restituita al 31 dicembre			
Entità delle somme maturate a titolo di interessi passivi			
Importo dei debiti certi, liquidi ed esigibili			
Importo dei debiti fuori bilancio			
Importo residui passivi del Titolo I della spesa	775.000,88	1.036.773,53	852.156,01

Tab. n. 8 - Fonte: nota ente prot. Cdc n. 2406 del 02.05.2023.

I predetti dati integrano quelli evincibili dal consuntivo 2021, come di seguito riportati:

3. Consistenza del fondo cassa nell'ultimo triennio

	2019	2020	2021
Fondo cassa complessivo al 31.12	€ 2.164.671,72	€ 2.052.691,55	€ 1.316.195,19
di cui cassa vincolata	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.825.463,96

(1) Riportare l'ammontare dei fondi vincolati come risultano in tesoreria.

4. Evoluzione della cassa vincolata nel triennio

Consistenza cassa vincolata	+/-	2019	2020	2021
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	€ 2.302.272,98	€ 2.164.671,72	€ 2.052.691,55
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa all'1.1	+	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.191,63
Fondi vincolati all'1.1	=	€ 2.302.272,98	€ 2.164.671,72	€ 2.096.883,18
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Decrementi per pagamenti vincolati	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 271.419,22
Fondi vincolati al 31.12	=	€ 2.302.272,98	€ 2.164.671,72	€ 1.825.463,96
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa al 31.12	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 509.268,77
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	€ 2.302.272,98	€ 2.164.671,72	€ 1.316.195,19

5. Utilizzo dell'anticipazione e delle entrate vincolate nell'ultimo triennio:

	2019	2020	2021
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 TUEL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Giorni di utilizzo dell'anticipazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo anticipazione non restituita al 31/12 ^(*)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

*Verificare la corrispondenza tra l'anticipo di tesoreria non restituito e il residuo passivo relativo a titolo V spesa

Tab. n. 9 - Fonte: questionario consuntivo 2021.

3.3 Dai dati *supra* riportati è possibile desumere come la cassa vincolata sia stata determinata solo nell'esercizio 2021.

Nello specifico, con determinazione dirigenziale del responsabile del servizio finanziario dell'ente n. 30 del 17.03.2021 (acquisita mediante consultazione dell'albo pretorio *online* dell'ente medesimo), la giacenza vincolata è stata quantificata all'01.01.2021 in misura pari a € 2.096.883,18, superiore all'entità della cassa libera. Quest'ultima, pertanto, alla medesima data, è da intendersi pari a zero. La differenza pari a € 44.191,63 è ascrivibile (*cfr.* precedente tabella n. 9), a «*somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa all'01.1*».

Inoltre, dalla consultazione dei dati SIOPE è stato possibile riscontrare:

- il mancato utilizzo dell'anticipazione di tesoreria negli esercizi 2019, 2020 e 2021, pur autorizzata nelle medesime annualità, in misura pari, rispettivamente, a € 459.060,05 (nel 2019); € 600.000,00 (nel 2020); € 948.137,73 (nel 2021);
- la contabilizzazione, a partire dall'esercizio 2021, degli utilizzi e dei reintegri della cassa vincolata, secondo le modalità contemplate ai punti n. 10.1 e n. 10.2

del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria. Nel 2021 dette contabilizzazioni hanno fatto registrare una differenza non reintegrata pari a € 509.268,77⁵, ricostituita, tuttavia, entro la fine dell'esercizio 2022.

Per quanto complessivamente espresso, si evidenzia come, almeno sino all'esercizio 2020, l'ente abbia seguito una non trasparente metodologia contabile di rilevazione delle poste vincolate in termini di cassa. Nondimeno, nel prendere atto dell'avvenuta determinazione della giacenza vincolata, effettuata all'01.01.2021 (a cui è seguita quella all'01.01.2022, giusta la citata determinazione dirigenziale del responsabile del servizio finanziario dell'ente n. 37 del 20.07.2022), si rammenta la necessità di continuare a garantire una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa.

In assenza di tale corretta gestione, infatti, non solo si determinerebbe una rappresentazione non veritiera delle effettive consistenze di cassa, ma, soprattutto, non verrebbero alla luce eventuali situazioni di precarietà del bilancio, quali quelle che conseguono al ripetuto o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti; sintomo, questo, della difficoltà di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio.

Al riguardo, non è superfluo rammentare che il ricorso a fondi vincolati, per sostenere spese correnti, al pari dell'utilizzo di anticipazioni di tesoreria, deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a *«porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa»* (Corte costituzionale, sentenza n. 188/2014).

L'utilizzo continuativo di tali istituti, infatti, oltre ad essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all'art. 119, ultimo comma, della Costituzione.

4. Capacità di riscossione ed evasione tributaria

Con riferimento al triennio 2019-2021, sono stati rilevati i seguenti dati percentuali sulla capacità di riscossione (riscossioni c/competenza + riscossioni

⁵ Detto importo è, altresì, riscontrabile dalla consultazione della precedente tab. 9 – prospetto “Evoluzione della cassa vincolata nel triennio”.

c/residui) / (accertamenti + residui definitivi iniziali):

Riscossione complessiva			Crediti esigibili nell'esercizio			Crediti esigibili esercizi precedenti		
2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
54,41%	74,62%	63,27%	71,97%	88,79%	73,55%	15,58%	30,69%	25,38%

Tab. n. 10 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP.

Sebbene per l'intero triennio l'indice di riscossione complessiva sia superiore al parametro di deficitarietà strutturale, fissato al 47% dal D.M. 28.12.2018, la tendenza sulla riscossione complessiva non risulta soddisfacente (54,41% nel 2019; 74,62% nel 2020; 63,27% nel 2021), così come la riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti (15,58% nel 2019; 30,69% nel 2020 e 25,38% nel 2021).

Rispetto al dato (più basso) raggiunto nel 2019, si osserva, infatti, un incremento nel 2020, per poi registrare un nuovo decremento nel 2021.

La situazione di scarsa disponibilità di risorse liquide mostrata dal Comune di Carpignano Salentino (LE), illustrata nel precedente paragrafo, appare coerente con l'andamento delle riscossioni.

Infatti, confrontando il *trend* delle riscossioni in conto residui e in conto competenza delle entrate proprie nel periodo 2019-2021 emerge il seguente quadro:

Capacità di riscossione in c/competenza e in c/residui (entrate proprie):

	Rendiconto 2019			Rendiconto 2020			Rendiconto 2021		
Comune di Carpignano Salentino (LE)	Accertamenti in C/competenza (A)	riscossioni c/competenza al 31.12 (R)	capacità di riscossione % (R/A)*100	Accertamenti in C/competenza (A)	riscossioni c/competenza al 31.12 (R)	capacità di riscossione % (R/A)*100	Accertamenti in C/competenza (A)	riscossioni c/competenza al 31.12 (R)	capacità di riscossione % (R/A)*100
Titolo I - entrate di natura tributaria	1.927.910,51	1.440.826,09	74,74%	1.889.442,46	1.455.698,87	77,04%	1.986.462,47	1.327.496,50	66,83%
Titolo III - entrate extratributarie	199.064,16	102.555,69	51,52%	177.442,58	88.719,82	50,00%	211.766,96	113.448,46	53,57%
Totale Entrate Proprie	2.126.974,67	1.543.381,78	72,56%	2.066.885,04	1.544.418,69	74,72%	2.198.229,43	1.440.944,96	65,55%

	Rendiconto 2019			Rendiconto 2020			Rendiconto 2021		
Comune di Carpignano Salentino (LE)	Residui all' 1.01 (A)	riscossioni c/residui al 31.12 (R)	capacità di riscossione % (R/A)*100	Residui all' 1.01 (A)	riscossioni c/residui al 31.12 (R)	capacità di riscossione % (R/A)*100	Residui all' 1.01 (A)	riscossioni c/residui al 31.12 (R)	capacità di riscossione % (R/A)*100
Titolo I - entrate di natura tributaria	691.724,06	122.794,57	17,75%	1.055.539,17	301.415,41	28,56%	1.099.907,60	318.358,84	28,94%
Titolo III - entrate extratributarie	98.078,65	51.234,44	52,24%	143.352,04	59.581,50	41,56%	167.193,30	52.372,55	31,32%
Totale Entrate Proprie	789.802,71	174.029,01	22,03%	1.198.891,21	360.996,91	30,11%	1.267.100,90	370.731,39	29,26%

Tab. n. 11 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP.

Con riferimento alle entrate proprie, le riscossioni in conto residui presentano

valori modesti: per il titolo I, in particolare, si attestano su una percentuale media nel triennio del 25% che sale al 41,70 % per il titolo III.

Per quanto attiene alle riscossioni in conto competenza, anch'esse non sono pienamente soddisfacenti, attestandosi mediamente, nel triennio, intorno al 72,87% per il titolo I e al 51,69% per il titolo III.

Di seguito, si riporta l'andamento delle riscossioni in conto competenza di alcune voci significative per la fiscalità e per l'autosufficienza finanziaria comunale (ICI/IMU, TARI), la cui percentuale media nel triennio (71,67%) ricalca sostanzialmente la percentuale media della riscossione in c/competenza per le entrate del titolo I.

	Rendiconto 2019			Rendiconto 2020			Rendiconto 2021		
Comune di Carpignano Salentino (LE)	Accertamenti in C/competenza (A)	riscossioni c/competenza al 31.12 (R)	capacità di riscossione % (R/A)*100	Accertamenti in C/competenza (A)	riscossioni c/competenza al 31.12 (R)	capacità di riscossione % (R/A)*100	Accertamenti in C/competenza (A)	riscossioni c/competenza al 31.12 (R)	capacità di riscossione % (R/A)*100
ICI	49.328,39	-	0,00%	-	-	#DIV/0!	-	-	0,00%
IMU	300.000,00	255.433,86	85,14%	366.775,83	326.253,32	88,95%	446.010,94	335.878,13	75,31%
TARI	691.921,03	509.876,38	73,69%	693.065,15	466.253,42	67,27%	706.451,00	433.344,68	61,34%
Totale	1.041.249,42	765.310,24	73,50%	1.059.840,98	792.506,74	74,78%	1.152.461,94	769.222,81	66,75%

Tab. n. 12 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP.

Con riferimento all'evasione tributaria, negli esercizi 2019-2020 e 2021, l'organo di revisione nei questionari relativi ai consuntivi delle medesime annualità ha certificato una percentuale di riscossione nulla, come si evince dal seguente prospetto:

Tabella: riepilogo recupero evasione tributaria 2019-2021									
Recupero evasione Tributi	Rendiconto 2019			Rendiconto 2020			Rendiconto 2021		
	Accertamenti	riscossioni	(R/A)*100	Accertamenti	riscossioni	(R/A)*100	Accertamenti	riscossioni	(R/A)*100
IMU/TASI	49.328,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TARSU-TIA-TARES/TARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSAP-TOSAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri Tributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	49.328,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Tab. n. 13 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati Questionari ai Consuntivi 2019-2020 e 2021.

A tale riguardo, in riscontro alla predetta criticità evidenziata in sede istruttoria, il Comune di Carpignano Salentino (LE) ha:

- dato atto dell'attività svolta, concretizzatasi nell'emissione (dal 2019 al

2022) di n. 3.802 accertamenti/solleciti *Tari/Imu/Tasi* per un importo complessivo pari a € 1.262.095,33 (di cui è stato fornito il dettaglio distinto per annualità);

- riferito che *«il dato rappresentato nella relazione del revisore ... trae in inganno, in quanto le entrate da lotta all'evasione sono state gestite direttamente sul capitolo dell'imposta e non attraverso l'istituzione di nuovi capitoli di accertamento»;*
- attestato di aver stralciato residui attivi inesigibili (provenienti da *Tarsu/Tari*) dal conto del bilancio 2021 (per € 38.426,64) e dal conto del bilancio 2022 (per € 51.177,42), mantenendo la relativa evidenza nello stato patrimoniale, sino al compimento dei termini di prescrizione (*ex art. 230, comma 5 del T.U.E.L.*) e di aver eliminato, nel corso del riaccertamento ordinario 2022, residui attivi pari a € 240.835,63;
- dichiarato che *«l'Amministrazione continua nell'adozione tempestiva dei provvedimenti idonei, consentiti dalla legge, per perseguire la realizzazione dei propri crediti migliorando, ad oggi, gli incassi».*

Orbene, nel prendere atto di quanto innanzi riportato, in assenza del dato relativo al *quantum* effettivamente riscosso, a fronte dell'attività di recupero posta in essere, il Collegio raccomanda all'ente di incrementare il grado di efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione, al fine di assicurare maggiore certezza per le risorse comunali.

5. Gestione dei residui attivi

Strettamente correlata al precedente aspetto è l'analisi sulla gestione dei residui attivi. La capacità dell'ente di assicurare l'effettivo introito delle proprie risorse incide, infatti, sulla crescita o meno, nel tempo, della mole dei residui attivi nonché sulla conseguente necessità di procedere a congrue operazioni di neutralizzazione mediante accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La gestione dei residui attivi evidenzia per gli esercizi in esame le seguenti risultanze:

RESIDUI ATTIVI	ESERCIZI PRECEDENTI (a)	COMPETENZA (b)	TOTALE (c=a+b)	RAPPORTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI/TOTALE (d=a/c)
Rendiconto 2019	1.326.906,09	975.847,20	2.302.753,29	57,62%
Rendiconto 2020	1.498.718,17	800.362,49	2.299.080,66	65,19%
Rendiconto 2021	1.661.202,81	2.286.817,26	3.948.020,07	42,08%

Tab. n. 14 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP.

Il dettaglio per titoli, relativamente all'esercizio 2021 è il seguente:

RESIDUI ATTIVI	ESERCIZI PRECEDENTI				RESIDUI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA 2021 (b)	TOTALE RESIDUI DA RIPORTARE (c=a+b)	RAPPORTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI/TOTALE (d=a/c)
	INIZIALI	RISCOSSI	VARIAZIONI	INSERITI NEL RENDICONTO (a)			
TITOLO 1	1.099.907,60	318.358,84	- 35.647,49	745.901,27	658.965,97	1.404.867,24	53,09%
TITOLO 2	130.325,92	55.631,46	- 20.135,47	54.558,99	278.213,98	332.772,97	16,40%
TITOLO 3	167.193,30	52.372,55	- 8.837,72	105.983,03	98.318,50	204.301,53	51,88%
TITOLO 4	821.576,85	152.096,80	10.361,21	679.841,26	1.163.477,58	1.843.318,84	36,88%
TITOLO 5	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO 6	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO 7	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO 9	80.076,99	4.955,08	- 203,65	74.918,26	87.841,23	162.759,49	46,03%
totale	2.299.080,66	583.414,73	- 54.463,12	1.661.202,81	2.286.817,26	3.948.020,07	42,08%

Tab. n. 15 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP.

Da quest'ultima tabella emerge come nel 2021 la consistenza dei residui derivanti dalle precedenti gestioni non sia trascurabile, rappresentando il 42,08% del totale (comunque, in miglioramento rispetto all'analogo dato registrato negli esercizi 2019 e 2020).

In sede istruttoria, è stato, pertanto, chiesto al Comune di Carpignano Salentino (LE) di: *i)* fornire delucidazioni in ordine alle ragioni che determinano la ridotta capacità di riscossione dei propri crediti; *ii)* rappresentare le misure organizzative eventualmente assunte ai fini del miglioramento della relativa attività di riscossione; *iii)* relazionare sui correlati esiti, fornendo un quadro aggiornato sulla consistenza e anzianità dei residui attivi (distinti per titoli) attualmente presenti nella contabilità dell'ente medesimo.

L'ente, in riscontro, oltre ad un generico riferimento «alle problematiche legate al covid-19» e all'avvenuto stralcio di residui attivi e passivi insussistenti, ha trasmesso l'allegato n. 14, atto ad esporre, i dati (aggiornati al 2022) relativi all'anzianità dei residui attivi come di seguito evidenziati:

**Residui Attivi Mantenuti per Anzianità**

COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO

Esercizio: 2022

Titolo	Descrizione	2022	2021	2020	2019	2018	Anni Precedenti	Totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	553.721,32	261.625,17	196.843,95	184.683,25	61.774,97	125.387,59	1.384.036,25
2	Trasferimenti correnti	88.847,15	180.527,38	15.408,99	12.750,00	0,00	0,00	297.533,52
3	Entrate extratributarie	215.108,73	86.079,58	35.523,30	33.648,49	0,00	24.299,06	394.659,16
4	Entrate in conto capitale	121.865,87	1.024.831,18	33.040,42	20.958,55	0,00	608.175,30	1.808.871,32
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	21.077,15	0,00	8.614,25	10.049,02	1.656,33	44.537,97	85.934,72
Totale Generale		1.000.620,22	1.553.063,31	289.430,91	262.089,31	63.431,30	802.399,92	3.971.034,97

Tab. n. 16 - Fonte: Comune di Carpignano Salentino (LE) - (nota del 02.05.2023 - all. n. 14).

Come si evince dalla tabella sopra esposta, i residui attivi maggiormente risalenti (ante 2018) sono quelli del titolo IV "Entrate in conto capitale" pari a € 608.175,30 che rappresentano il 33,62% del totale dei residui del medesimo titolo.

Anomala risulta, inoltre, la presenza di residui *ante* 2018 sul titolo IX "Entrate per conto di terzi e partite di giro" pari € 44.537,97, ossia il 51,82% del totale dei residui sul medesimo titolo.

In relazione a quanto precede, si richiama l'attenzione dell'ente sull'esigenza di operare una rigorosa e attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, riscontrando la permanenza del titolo giuridico dei residui attivi conservati nel bilancio, al fine di assicurare il mantenimento nel bilancio medesimo solo delle partite contabili per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza (operando dunque un controllo sostanziale e non meramente formale).

6. Gestione dei residui passivi, andamento e tempestività dei pagamenti

Con riferimento ai residui passivi, l'analisi dei dati denota una scarsa capacità di smaltimento degli stessi, con una significativa incidenza percentuale dei residui rivenienti dalle precedenti gestioni sul totale dei residui da riportare:

RESIDUI PASSIVI	ESERCIZI PRECEDENTI (a)	COMPETENZA (b)	TOTALE (c=a+b)	RAPPORTO RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI/TOTALE (d=a/c)
Rendiconto 2019	3.062.881,02	1.168.416,24	4.231.297,26	72,39%
Rendiconto 2020	2.931.454,79	1.059.389,31	3.990.844,10	73,45%
Rendiconto 2021	2.804.430,51	742.431,37	3.546.861,88	79,07%

Tab. n. 17 - Fonte: elaborazione Corte dei conti - Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP.

In sede istruttoria è stato chiesto all'ente, pertanto, di indicare: i) gli elementi che incidono sulla limitata capacità di movimentazione dei residui passivi; ii) le iniziative adottate al fine di incrementarne lo smaltimento ed evitare di generare nuovi residui, così da garantire il corretto e tempestivo rispetto delle procedure di spesa; iii) la consistenza e l'anzianità dei residui presenti al 31.12.2022 e alla data odierna, distintamente per titolo.

Il Comune di Carpignano Salentino (LE), in riscontro, si è limitato a trasmettere l'allegato n. 13, atto ad esporre, i dati relativi all'anzianità dei residui passivi (aggiornati al 2022) come di seguito evidenziato:

 Residui Passivi Mantenuti per Anzianità COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO Esercizio: 2022								
Titolo	Descrizione	2022	2021	2020	2019	2018	Anni Precedenti	Totale
1	Spese correnti	800.003,08	131.073,90	58.888,03	38.609,95	20.764,78	15.885,80	1.065.225,54
2	Spese in conto capitale	202.939,10	1.563,00	35.345,60	26.668,00	0,00	2.186.530,88	2.453.046,58
7	Spese per conto terzi e partite di giro	32.823,85	986,02	23.243,98	40.062,45	0,00	1.660,83	98.777,13
Totale Generale		1.035.766,03	133.622,92	117.477,61	105.340,40	20.764,78	2.204.077,51	3.617.949,25

Tab. n. 18 - Fonte: Comune di Carpignano Salentino (LE) – (nota del 02.05.2023 – all. n. 13).

Il dato che più degli altri risulta meritevole di approfondimento è quello relativo ai residui passivi sul titolo 2 (Spese in conto capitale), rivenienti dagli esercizi precedenti al 2018, pari a € 2.186.530,88, ossia il 60,45% del totale dei residui passivi conservati al 31.12.2022.

Da verifiche effettuate sul sito istituzionale dell'ente (ossia dalla consultazione dell'albo pretorio *online*) oltre che nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche⁶, è stato rilevato che si tratta di residui sul capitolo n. 267000, rivenienti dal 2015, esercizio nel quale l'ente ha proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato (Redazione Progettazione Esecutiva ed Esecuzione Lavori) relativo ai lavori di "Recupero funzionale del Palazzo Duca Ghezzi"; trattasi di un intervento (nell'ambito di un quadro economico complessivo di € 3.047.095,70), a totale carico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del programma "Cantieri in Comune – Legge 11.11.2014, nr. 164: Conversione, con modificazioni, del D.L. 11.09.2014, nr. 133 "Sblocca Italia".

⁶ BDAP 2017: interrogazione documenti allegati "Elenco residui attivi e passivi - all. m" – file "33. res. passivi per anno e capitolo.pdf".

In particolare, dalla consultazione dei provvedimenti rinvenuti all'albo pretorio *online* del Comune di Carpignano Salentino (LE), è emerso il mantenimento a residui di una spesa per la quale sono decorsi otto anni dall'avvenuta aggiudicazione. Al riguardo, l'aver cristallizzato al 2015 l'esigibilità dell'intera spesa non può non destare perplessità anche alla luce della mancata attivazione del fondo pluriennale vincolato, come già evidenziato nel precedente paragrafo n. 2.3.

Per quanto concerne i pagamenti, i dati disponibili nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche danno evidenza delle seguenti risultanze:

Esercizio	Titolo	Impegni (a)	Pagamenti c/competenza (b)	% (b/a)	Residui al 1/1 (c)	Pagamenti c/residui (d)	% (d/c)	Residui totali al 31/12
2016	I	1.808.176,47	1.204.418,43	66,61%	502.515,12	273.350,05	54,40%	794.616,51
	II	7.666,15	-	0,00%	4.489.929,49	837.620,87	18,66%	3.659.974,77
	VII	336.373,24	305.623,48	90,86%	227.800,97	109.778,54	48,19%	146.942,48
		2.152.215,86	1.510.041,91	70,16%	5.220.245,58	1.220.749,46	23,38%	
2017	I	1.805.290,11	1.289.558,88	71,43%	794.616,51	611.945,57	77,01%	685.024,89
	II	-	-	-	3.659.974,77	256.072,20	7,00%	3.334.648,36
	VII	312.451,00	253.307,91	81,07%	146.942,48	50.815,95	34,58%	151.838,79
		2.117.741,11	1.542.866,79	72,85%	4.601.533,76	918.833,72	19,97%	
2018	I	2.563.700,15	1.890.709,69	73,75%	685.024,89	460.952,10	67,29%	869.440,82
	II	172.558,06	99.985,93	57,94%	3.334.648,36	338.577,76	10,15%	2.844.844,35
	VII	363.464,09	319.739,80	87,97%	151.838,79	27.853,09	18,34%	109.678,77
		3.099.722,30	2.310.435,42	74,54%	4.171.512,04	827.382,95	19,83%	
2019	I	1.949.919,29	1.474.600,00	75,62%	869.440,82	546.474,26	62,85%	775.000,88
	II	859.184,78	246.311,47	28,67%	2.844.844,35	73.013,96	2,57%	3.373.331,91
	VII	356.976,85	276.753,21	77,53%	109.678,77	106.889,34	97,46%	82.964,47
		3.166.080,92	1.997.664,68	63,10%	3.823.963,94	726.377,56	19,00%	
2020	I	5.857.024,29	5.182.459,64	88,48%	775.000,88	392.112,42	50,60%	1.036.773,53
	II	603.165,52	269.847,79	44,74%	3.373.331,91	832.959,63	24,69%	2.860.366,36
	VII	448.778,75	397.271,82	88,52%	82.964,47	39.337,67	47,42%	93.704,21
		6.908.968,56	5.849.579,25	84,67%	4.231.297,26	1.264.409,72	29,88%	
2021	I	2.090.413,24	1.553.181,85	74,30%	1.036.773,53	673.599,46	64,97%	852.156,01
	II	725.599,65	624.103,70	86,01%	2.860.366,36	420.112,59	14,69%	2.526.034,58
	VII	4.265.189,85	4.161.485,82	97,57%	93.704,21	28.019,49	29,90%	168.671,29
		7.081.202,74	6.338.771,37	89,52%	3.990.844,10	1.121.731,54	28,11%	

Tab. n. 19 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP.

La lettura dei dati sopra esposti fa rilevare, in generale, un miglioramento nelle ultime due annualità dei valori percentuali relativi ai pagamenti in c/competenza e in c/residui, anche se, con riferimento alla capacità di smaltimento dei residui relativi al titolo II, nell'esercizio 2021, si registra (rispetto al 2020) un decremento del 10%.

La problematica in argomento si palesa in tutta la sua gravità laddove si consideri che negli esercizi finanziari 2019-2021 sono presenti valori positivi dell'indice di tempestività dei pagamenti che evidenziano i giorni di ritardo nel pagamento ai fornitori, come rappresentato nella seguente tabella, in cui peraltro sono stati messi a confronto (per ciascuna annualità) i dati comunicati dall'ente nella nota di

riscontro con quelli (discordanti) pubblicati sul sito istituzionale dell'ente medesimo nell'apposita sotto-sezione di *Amministrazione Trasparente*:

Comune di Carpignano Salentino	2019 (nota prot. 2406 del 02.05.2023)	2019 (Amministrazione Trasparente)	2020 (nota prot. 2406 del 02.05.2023)	2020 (Amministrazione Trasparente)	2021 (nota prot. 2406 del 02.05.2023)	2021 (Amministrazione Trasparente)	2022	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (annuale)	71,45	76,01	148,44	162,79	74,43	72	I TRIMESTRE	41,34
scostamento rispetto all'esercizio precedente -	-15,07		76,99		-74,01		II TRIMESTRE	34,22
Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza	1.027.880,75	1.187.724,13	1.618.758,15	1.814.257,38	1.207.111,28	nd.		
scostamento rispetto all'esercizio precedente -			590.877,40		-411.646,87			

Tab. n. 20 - Fonte: Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia elaborazione su dati ente e su dati sito istituzionale.

Il trend esposto fa emergere la difficoltà del Comune di Carpignano Salentino (LE) nell'effettuare i pagamenti entro i termini prescritti benché, nel 2021, la maggiore criticità del dato del 2020 sembra essersi ridimensionata, tornando sui livelli del 2019.

7. Fondo di garanzia per i debiti commerciali

All'analisi incentrata sull'indicatore di tempestività dei pagamenti, che misura esclusivamente la tempestività delle transazioni pagate nel periodo, indipendentemente da quando siano state ricevute le richieste di pagamento, si affianca quella sull'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti⁷:

Comune di Carpignano Salentino (LE)	N. Fatture	Importo totale fatture (al netto note di credito e inclusa quota IVA)	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato (*)	Tempo medio di ritardo ponderato (*)	% pagato/fatture
2019 (Dati aggiornati al 01.06.2020)	887	€ 1.646.990,69	€ 1.445.627,65	58,81	34,61	87,77%
2020 (Fonte dati: PCC aggiornamento al 24/05/2022)	910	€ 1.965.783,31	€ 1.693.629,23	34,00	2	86,16%
2021 (Fonte dati: PCC aggiornamento al 31/05/2022)	933	€ 2.303.001,88	€ 1.922.073,89	60,00	27	83,46%

Tab. n. 21 - Fonte: Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia (elaborazione su dati MEF: Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Il monitoraggio dello stock di debiti commerciali residui - mef.gov.it).

Quest'ultimo indicatore, unitamente, a quello che misura la riduzione dello

⁷ L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, al pari dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, è calcolato come ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture e con riferimento alle sole fatture pagate come debito commerciale, ma a differenza di quello, ha un diverso perimetro; nel relativo calcolo, infatti, sono considerate anche le fatture scadute nell'anno e non pagate e non rientrano, invece, le fatture scadute negli anni precedenti e pagate nell'anno.

stock del debito commerciale residuo, costituisce, nel quadro normativo sui tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni - *cfr.* art. 1, comma 859⁸ della legge n. 145/2018, lettere a) e b) - uno dei due elementi su cui basare la verifica per l'applicazione della misura di garanzia disciplinata dall'art. 1, commi 862 e 863 della l. n. 145/2018, compendiata nello stanziamento del fondo di garanzia per i debiti commerciali.

In particolare, la norma prevede che entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti in contabilità finanziaria non rispettosi dei predetti indicatori, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanzino, nella parte corrente del proprio bilancio, un accantonamento denominato fondo di garanzia per i debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che, a fine esercizio, confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione (sommandosi all'ammontare eventualmente accantonato al medesimo fondo negli esercizi precedenti).

In sede istruttoria, il Comune di Carpignano Salentino (LE) ha riferito che *«con riferimento al fondo garanzia crediti commerciali per l'anno 2021, primo anno di applicazione, non è stato adottato alcun provvedimento e pertanto, in sanatoria, si è provveduto a scrivere direttamente in Bilancio di previsione 2021/2023 Missione 20 la somma di €5.473,93 e successivamente confluita nella parte accantonata del risultato d'esercizio 2021. Allegato n.8»*.

Sempre con riferimento all'esercizio 2021, l'ente ha prodotto (*cfr.* all. n. 9 *fgdc bilancio 2021-2023*) un'ulteriore quantificazione (€ 8.105,09), superiore alla precedente, di cui, tuttavia, non si è tenuto conto in fase di rendiconto 2021, atteso che l'accantonamento riscontrato nel relativo prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, risulta pari a € 5.473,93.

Entrambe le quantificazioni effettuate, muovendo da un debito commerciale residuo al 31.12.2020 (superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel 2020) e dall'accertata riduzione dello *stock* del debito residuo di oltre il 10%, hanno avuto -

⁸ L'applicazione delle misure di garanzia è basata sulla verifica di due indicatori (entrambi elaborati mediante la piattaforma dei crediti commerciali - PCC): 1) indicatore di riduzione del debito pregresso (si applicano le misure se il debito commerciale residuo scaduto alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente; le misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio); 2) indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (si applicano le misure se l'amministrazione rispetta la precedente condizione, ma presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dal decreto legislativo n. 231 del 2002

quale presupposto - lo sfioramento del parametro relativo all'indicatore di ritardo ponderato (compreso tra uno e dieci giorni), con conseguente applicazione di una percentuale pari all'1% sul totale degli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle componenti escluse. Proprio il totale dei capitoli esclusi dal calcolo avrebbe determinato la differente quantificazione a cui si è fatto cenno innanzi.

Si raccomanda, pertanto, al Comune di Carpignano Salentino (LE), per il futuro, di dare rigorosa applicazione all'impianto normativo volto ad escludere dagli stanziamenti di spesa quelli che utilizzano *«risorse con specifico vincolo di destinazione»*, avendo riguardo al fatto che siffatta esclusione deve essere intesa come riferita *«solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l'anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL»*. Ammettere, infatti, che *«dall'accantonamento in esame debbano essere escluse anche le entrate vincolate in termini di competenza ma liberamente disponibili in termini di cassa comporterebbe un ingiustificato alleggerimento dell'incidenza di questo accantonamento sul bilancio dell'ente, non coerente con la ratio dell'istituto de quo»* (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 4/2021/PAR).

Con riferimento, poi, alla quantificazione fatta ai fini dello stanziamento nel bilancio di previsione 2022-2024 (cfr. allegato n. 10 alla nota prot. n. 2406 del 2 maggio 2023), la percentuale applicata sale al 3%, in ragione dell'indicatore di ritardo ponderato pari a 38 giorni (compreso tra 31 e 60 giorni), discordante rispetto a quello (pari a 27 giorni), evincibile dalla precedente tabella n. 21. Questa discordanza, verosimilmente, è da attribuirsi a quanto affermato dall'ente nella deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 28.02.2022, ossia che *«i dati riportati sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti non sono corretti in quanto non sono aggiornati ed inoltre le scritture contabili dell'Ente sono in fase di riallineamento contabile ed il mancato aggiornamento è dovuto, tra l'altro, da un disallineamento tra l'effettiva data di scadenza delle fatture e quella riportata in piattaforma e che tale ritardo/stock di debito sono da imputare da carenze di organico e organizzative che non hanno permesso un corretto aggiornamento in piattaforma»*.

Ciò posto, si invita il Comune di Carpignano Salentino (LE) a monitorare costantemente i tempi di pagamento nonché ad adottare tutte le misure organizzative atte a garantire la piena osservanza degli obblighi previsti dalla vigente normativa

oltre che ad assicurare l'attendibilità dei dati comunicati dall'ente alla P.C.C. (Piattaforma Crediti Commerciali).

8. Parametri di deficitarietà

A conferma di quanto evidenziato in precedenza, in tema di gestione delle entrate e di incidenza del disavanzo, il Comune di Carpignano Salentino (LE) nel periodo analizzato (2019-2021) ha registrato il superamento di alcuni parametri di deficitarietà strutturale, come di seguito riportati:

- 2019: indicatore n. 12.4 (sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore dell'1,20%);
- 2020: indicatore n. 2.8 (incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente minore del 22%);
- 2021: indicatore n. 12.4 (sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore dell'1,20%).

Ai sensi dell'art. 242, comma 1 del T.U.E.L., come noto, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentino gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari; tuttavia, secondo il consolidato orientamento di questa Sezione regionale di controllo, anche il solo mancato rispetto di uno di questi parametri costituisce un indice di allarme sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria (cfr. deliberazioni di questa Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 53/2011, nn. 85 e 115/2012, nn. 2 e 77/2013, n. 2/2014, n. 139/2015, n. 101/2018, n. 103/2020, n. 4/2021, n. 145/2022).

Si invita, pertanto, il Comune di Carpignano Salentino (LE) ad adottare ogni iniziativa volta al superamento della criticità evidenziata e si rappresenta che la fattispecie, unitamente alle ulteriori *ut supra* indicate nei precedenti paragrafi, formerà oggetto di apposite verifiche in sede di successivi controlli.

9. Fondo per il salario accessorio e contratto decentrato integrativo

Dalla documentazione in atti, è stata rilevata la costituzione del fondo delle

risorse decentrate solo nel 2019 e non anche nel 2020 e nel 2021.

Con la nota istruttoria è stata segnalata, inoltre, la mancata approvazione dell'accordo decentrato integrativo entro il 31.12 dei richiamati esercizi.

Sul punto, il Comune di Carpignano Salentino (LE) ha riferito che *«Con delibera n.185 del 11.11.2019 è stat[a] autorizzat[a] la sottoscrizione dell'accordo integrativo decentrato. Il contratto prevede la clausola di scorrimento per la quale fino all'adozione del nuovo contratto decentrato, salvo richieste di diversa natura provenienti dalle parti, trovano applicazione i precedenti istituti contrattuali. Così come previsto dai principi contabil[i], in fase di riaccertamento le somme residue del fondo hanno subito la variazione di esigibilità»*.

Al riguardo, il Collegio, nel richiamare la propria deliberazione n. 85/2020/PAR, rammenta che la procedura di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa si articola secondo un preciso cronoprogramma caratterizzato da tre fasi obbligatorie e sequenziali e che al punto n. 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) si precisa che *«Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio [...] In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale»*.

Ne consegue che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al detto fondo potranno essere impegnate e liquidate.

Pertanto, l'impegno di spesa, connesso al fondo, può essere adottato solo con la sottoscrizione della contrattazione integrativa; difatti se la costituzione del fondo si

atteggia quale presupposto per la costituzione del vincolo sul risultato di amministrazione, la sottoscrizione del contratto decentrato è il presupposto necessario ed indispensabile per l'erogazione delle risorse, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante.

Le tre fasi, quindi, secondo quanto riportato innanzi, possono così sintetizzarsi:

- individuazione delle risorse in bilancio;
- adozione dell'atto di costituzione del fondo (costituzione del vincolo contabile sulle risorse);
- sottoscrizione del contratto decentrato annuale (perfezionamento dell'obbligazione).

La necessità che l'intero percorso amministrativo e contrattuale si perfezioni entro l'anno con la stipula del Contratto decentrato integrativo risponde alla primaria esigenza di garantire sia l'effettività della programmazione dell'ente, cui è connessa (di regola) l'annualità delle risorse a disposizione, sia un utile perseguimento dei suoi obiettivi. In questo caso le risorse (stabili e variabili) esigibili nel successivo esercizio sono ad esso re-imputate mediante lo strumento del fondo pluriennale vincolato di parte corrente.

Oltre all'ipotesi ottimale innanzi riportata, quelle che, in concreto, si possono verificare sono le seguenti:

a) costituzione del fondo entro l'esercizio e contratto non sottoscritto entro l'esercizio. In questo caso le risorse (stabili e variabili) confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e risultano immediatamente applicabili, anche in esercizio provvisorio;

b) fondo non costituito nell'esercizio e, conseguentemente, contratto non sottoscritto. In questo caso le sole risorse stabili confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione; le risorse variabili, invece, costituiscono economie di bilancio.

Nel caso di specie, da verifiche effettuate consultando l'albo pretorio *online* dell'ente, risulta che il Comune di Carpignano Salentino (LE) abbia proceduto alla costituzione del fondo solo nell'esercizio 2019 (*cfr.* D.D. n. 81 del 04.11.2019) e nell'esercizio 2022 (*cfr.* D.D. n. 184 del 25.11.2022).

In merito alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo (relativo al 2019), l'ente si limita a citare solo la delibera n. 185 dell'11.11.2019 di autorizzazione alla predetta sottoscrizione. Non si ha contezza, invece, dell'avvenuta effettiva sottoscrizione. Anche la consultazione dell'apposita sotto-sezione ("*Personale*" / "*Contrattazione Integrativa*") della parte "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'ente non ha restituito alcun risultato.

Con riferimento agli esercizi 2020 e 2021, in cui non risulta costituito il fondo né tantomeno sottoscritto il contratto decentrato integrativo, con un laconico riscontro, l'ente ha ritenuto operante il principio di ultrattività degli istituti di cui al precedente contratto decentrato (di cui tuttavia non è stato possibile accertare l'avvenuta effettiva sottoscrizione), operando in fase di riaccertamento le variazioni di esigibilità delle somme residue del fondo.

Sul punto, nel rilevare l'irregolarità di cui si è detto, il Collegio richiama l'Amministrazione ad uno scrupoloso rispetto della normativa in materia, rammentando che solamente nel caso in cui, nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi innanzi descritte, le risorse riferite al fondo in esame possono essere impegnate e liquidate e, se esigibili nel successivo esercizio, re-imputate mediante il fondo pluriennale vincolato.

10. Fondi Covid-19

In sede istruttoria è stato chiesto al Comune di Carpignano Salentino (LE) di compilare apposite tabelle relative alle risorse statali connesse all'emergenza da Covid-19 messe a disposizione negli esercizi 2020 e 2021 nonché di trasmettere le certificazioni complete CERTIF-COVID-19 e CERTIFI-COVID-19/2021, da cui è stato possibile desumere i seguenti saldi:

Comune di Carpignano Salentino (LE)	2020	2021
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	- 119.097,00	- 48.941,00
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	3.932,00	-
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	15.330,00	19.502,00
Saldo complessivo	- 130.495,00	- 68.443,00

Tab. n. 22 - Fonte: Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia (elaborazione su dati certificazione Covid/19).

Inoltre, dall'esame delle specifiche voci dei modelli "COVID-19" e "COVID-19/2021" è stato possibile desumere i ristori specifici di entrata e di spesa ricevuti.

Detti importi, sommati a quanto ricevuto a titolo di fondo funzioni fondamentali nel 2020 e 2021, consentono di ricostruire l'importo complessivo delle entrate accertate (negli esercizi 2020 e 2021), come di seguito riportato:

Comune di Carpignano Salentino (LE)	2020	2021
Fondo funzioni fondamentali	139.131,04	8.734,31
Ristori specifici di entrata	25.707,00	46.120,00
Ristori specifici di spesa	74.405,00	90.344,00
Totale entrate esercizio 2021	239.243,04	145.198,31

Tab. n. 23 - Fonte: Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia
(elaborazione su dati Finanza Locale e su dati Modello Covid-19 e Modello Covid-19/2021).

I ristori specifici di spesa percepiti in entrambi gli esercizi 2020 e 2021 sono stati interamente utilizzati, salvo che per la somma percepita nel 2020, a titolo di "Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020", rimasta inutilizzata in entrambe le annualità per € 405,80 (come evincibile anche dalle seguenti tabelle).

Dalla consultazione dell'allegato "A/2" al risultato di amministrazione degli esercizi 2020 e 2021 risulta che l'ente abbia apposto vincoli come segue:

Esercizio 2020:

CONSUNTIVO 2020 "voci estratte dall'all. a/2"							
Analitico risorse vincolate	Descrizione capitolo entrata	Descrizione capitolo spesa	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
Vincoli derivanti da legge	Imposta di soggiorno		0,00	0,00	2.997,72	2.997,72	0,00
Vincoli derivanti da legge	Trasferimenti correnti dello Stato per l'esercizio delle funzioni fondamentali		0,00	0,00	139.131,04	105.022,90	34.108,14
Vincoli derivanti da legge	Trasferimenti compensativi-Covid 19 Emergenza		0,00	0,00	22.982,77	9.719,46	13.263,31
Totale vincoli derivanti dalla legge							47.371,45
Vincoli derivanti da trasferimenti	Alienazioni patrimonio comunale		0,00	0,00	405,80	0,00	405,80
Totale risorse vincolate derivanti da emergenza sanitaria							47.777,25

Tab. n. 24 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia, su dati BDAP (all. a/2 – Consuntivo 2020).

Esercizio 2021:

CONSUNTIVO 2021 "voci estratte dall'all. a/2"							
Analitico risorse vincolate	Descrizione capitolo entrata	Descrizione capitolo spesa	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
Vincoli derivanti da legge	Imposta di soggiorno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti da legge	Trasferimenti correnti dello Stato per l'esercizio delle	agevolazione tari	34.108,14	34.108,14	0,00	0,00	34.108,14
Vincoli derivanti da legge	Trasferimenti compensativi-Covid 19 Emergenza	agevolazione tari	13.263,31	13.263,31	0,00	10.156,93	3.106,38
Vincoli derivanti da legge	Trasferimenti compensativi-Covid 19 Emergenza	agevolazioni tari 2021	0,00	0,00	23.204,36	23.204,36	0,00
Totale vincoli derivanti dalla legge							37.214,52
Vincoli derivanti da trasferimenti	Straordinario Vigili Cert. Covid		405,80	0,00	0,00	0,00	405,80
Totale risorse vincolate derivanti da emergenza sanitaria							37.620,32

Tab. n. 25 - Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia, su dati BDAP (all. a/2 – Consuntivo 2021).

Dai prospetti sopra riportati non è stato possibile evincere come il Comune di Carpignano Salentino (LE) abbia determinato:

- per il 2020, l'importo degli impegni finanziati da entrate vincolate (pari a € 105.022,90); l'importo dei trasferimenti compensativi (pari a € 22.982,77 e quello dei correlati impegni (pari a € 9.719,46);
- per il 2021, l'importo degli impegni finanziati da entrate vincolate pari a € 10.156,93.

Emerge, dunque, come l'ente non abbia rappresentato in modo trasparente i fondi legati all'emergenza Covid-19 nell'allegato "A/2" del risultato di amministrazione, avuto riguardo alla circostanza che non è stato possibile desumere, in relazione al cosiddetto "fondone", oltre che a ciascuna tipologia di ristoro ricevuto (di entrata e di spesa), l'importo effettivamente utilizzato e le corrispondenti quote da vincolare.

Con riferimento alla TARI la quota ricevuta:

- nel 2020, a titolo di perdita massima, è stata pari a € 52.005,59 (*cfr.* tabella n. 1 allegata al d.m. n. 59033 del 1° aprile 2021);
- nel 2021, è stata pari a € 23.204,36 (*cfr.* allegato A - Riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73). Dette somme sono state interamente utilizzate a favore delle utenze non domestiche come si evince dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30.06.2021.

A fronte dell'importo TARI riconosciuto nel 2020 non risulta certa la somma non utilizzata, atteso che:

- nel prospetto di riconciliazione dell'avanzo vincolato 2020 riportato nella nota prot. Cdc n. 2406 del 2 maggio 2023 l'ente ha indicato un importo TARI non utilizzato pari a € 13.263,31;
- nella relazione dell'organo di revisione al consuntivo 2020 il maggiore importo di € 47.371,15⁹;
- nella relazione dell'organo di revisione al consuntivo 2021 l'importo di €

⁹ A pag. 33 della relazione al consuntivo 2020, l'Organo di revisione ha indicato quanto segue: "Vincoli di legge-Ristoro Tari da certificazione Covid-19 pari a € 47.371,15".

37.214,52¹⁰.

Quanto innanzi non è irrilevante, atteso che la quota TARI non utilizzata nell'esercizio 2020 concorre alla determinazione dei vincoli.

Il Collegio, pertanto, invita il Comune di Carpignano Salentino (LE) a valutare gli effetti di quanto innanzi rilevato, provvedendo in caso di accertata sottostima dell'avanzo vincolato riferito ai fondi Covid-19 ai necessari adeguamenti in sede di approvazione del rendiconto 2022.

Si rappresenta, al riguardo, come la corretta contabilizzazione delle risorse ricevute e non utilizzate, da eseguirsi mediante l'inserimento delle somme non utilizzate nelle quote vincolate del risultato di amministrazione sia di particolare importanza e ciò in considerazione del fatto che, sebbene per tali risorse sia stato previsto l'utilizzo anche negli esercizi 2021 e 2022 (*cfr.* art. 1, comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e art. 13 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25), le eventuali somme versate in eccesso dovranno essere riversate nelle entrate del bilancio dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento ai rendiconti di gestione 2019, 2020 e 2021 del Comune di Carpignano Salentino (LE)

ACCERTA

la presenza, nei termini evidenziati in parte motiva, dei sopra menzionati profili di criticità con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente;

RACCOMANDA

al Comune di Carpignano Salentino (LE) di attenersi ai comportamenti conformi a una sana gestione finanziaria e di porre in essere azioni volte a garantire il superamento delle criticità evidenziate;

DISPONE

- che la presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Carpignano Salentino (LE), al Presidente del Consiglio

¹⁰ A pag. 17 della relazione al consuntivo 2021, l'Organo di revisione ha indicato quanto segue: "Le somme confluite nell'avanzo vincolato 2021 sono le seguenti: Agevolazioni TARI Euro 37.214,52".

comunale affinché ne dia tempestiva comunicazione all'organo consiliare e all'organo di revisione, per gli adempimenti di cui all'art. 239 del T.U.E.L.;

- che l'organo di revisione svolga, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, un'attività di controllo e di vigilanza, nell'osservanza del dovere di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio presidiato, in termini generali dall'art. 147-*quinquies* del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
- che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Carpignano Salentino (LE) ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 29 giugno 2023.

Il Magistrato Relatore

Nunzio Mario TRITTO

Il Presidente

Enrico TORRI